SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 novembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2015.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere, per l'anno accademico 2014/2015, n. 167 docenti di I e II fascia per incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art. 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visti gli articoli 33 e 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, recanti disposizioni in materia di mobilità del personale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

Considerato che, come già previsto in applicazione dell'art. 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola e, per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a non applicarsi i limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto l'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta legge n. 508 del 1999, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786, del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante SO per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della suddetta legge n. 508 del 1999, è emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, nonché il comma 1 dello stesso art. 19, secondo cui le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e, in particolare, l'art. 6, comma 3, lettera *b)*, che ha esteso agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui al citato art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;

Vista la nota del 2 aprile 2015, n. 4226, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel richiedere l'autorizzazione. ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico 2014/2015, di n. 167 Docenti di I e II fascia, di cui 12 unità provenienti dalle graduatorie nazionali preesistenti, graduatorie per esami e titoli (GET) e dalle graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE), e 155 unità provenienti dalle graduatorie nazionali di cui al suddetto art. 2-*bis* del decreto-legge n. 97 del 2004;

Ritenuto che, con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile 2015, nelle more dell'adozione del citato regolamento di cui di cui all'art. 2, comma 7, lettera *e)*, della legge n. 508 del 1999, è stato motivato il mancato rispetto delle

percentuali di cui al sopra richiamato art. 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con l'esigenza di garantire il funzionamento della didattica delle istituzioni AFAM interessate, immettendo nei ruoli profili professionali coerenti con le discipline vacanti in dette istituzioni, per le quali le GET e le GNE risultano ad oggi esaurite, e che si procederà ad un futuro riequilibrio nei canali di reclutamento;

Considerato che con la suddetta nota n. 4226 del 2 aprile 2015 è stato comunicato che le cattedre vacanti all'inizio dell'anno accademico 2014/2015 sono pari a n. 1.340, di cui n. 1.241 di I fascia e n. 99 di II fascia e che le cessazioni dal servizio al 1° novembre 2014 sono state di 167 unità di personale docente, di cui 147 di I fascia e 20 di II fascia;

Vista la nota del 13 maggio 2015, n. 10264, del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2015, n. 36913 nella quale si evidenzia che non si hanno osservazioni da formulare ai fini dell'ulteriore corso delle assunzioni a tempo indeterminato di n. 167 docenti di le 11 fascia;

Ritenuto di aderire al citato parere espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze e di poter concedere, per l'anno accademico 2014/2015, l'autorizzazione ad assumere un contingente di n. 167 docenti di I e II fascia;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore è autorizzato, per l'anno accademico 2014/2015, ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 167 docenti di I e II fascia per incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 settembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2563

15A08170

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 ottobre 2015.

Parziale modifica ed integrazione del decreto 10 luglio 2015 relativo alla determinazione annuale delle risorse destinate all'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini formativi presso uffici giudiziari e per la definizione dei requisiti per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Visti i commi 8-*bis* ed 8-*ter* del predetto articolo 73, introdotti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014, n. 553, concernente gli indicatori ISEE e ISPE e importo minimo borse di studio per l'anno accademico 2014-2015;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167 - Attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 ed a parziale modifica ed integrazione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto-legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.

Art. 2.

Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi. L'accesso al beneficio della borsa di studio ha luogo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun semestre, secondo l'ordine di graduatoria, formata, a norma dell'articolo 3, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) la data di inizio del tirocinio;

d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario;

e) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto correttivo sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attività formativa si è già conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la disposizione di cui al presente comma sono riaperti i termini previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 10 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167.

5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5 e relativa all'attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa in data successiva al 30 giugno 2015.

6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce.

7. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5.

8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'articolo 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo articolo 3, comma 5.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7.

10. Rimangono salve e conservano validità ai fini dell'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015, le domande presentate ai sensi del decreto interministeriale 10 luglio 2015 pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia in data 20 luglio 2015 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 luglio 2015, n. 167. Tali domande concorrono, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 3, con quelle presentate ai sensi del presente decreto.

11. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.

Art. 3.

Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in euro quattrocento mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale. Le risorse determinate a norma dell'articolo 1, comma 1, sono destinate nel limite del 50% alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al primo semestre 2015 e, per la restante quota, alla corresponsione delle borse di studio attribuite sulla base della graduatoria relativa al secondo semestre.

2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione generale dei magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria, inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda, indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'articolo 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie, in caso di pari valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso articolo 2, verrà predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso articolo 2, sarà stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente, sarà destinata, per l'attività svolta dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia.

6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

Art. 4.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il direttore dell'Ufficio II.

Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 15 ottobre 2015

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 2787

15A08289

DECRETO 20 ottobre 2015.

Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state introdotte disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

Visto, in particolare, l'articolo 21-*ter* del citato decreto-legge, che reca Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha istituito, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo";

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. È indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento - da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", istituito a norma dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2.

Disposizioni di carattere generale

1. Il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte di appello è stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili, valutate le scoperture dell'organico del personale amministrativo, come da allegato I al presente decreto.

Art. 3.

Requisiti

1. Possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

b) l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione;

2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Domanda di partecipazione, modalità e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione è redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). La domanda è trasmessa, unitamente alla copia di un docu-

mento di identità del richiedente, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione e pubblicate nella predetta area.

2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito a norma del comma 1.

3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Il richiedente deve altresì dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli stati, le qualità personali e i fatti previsti nel modulo di cui al comma 1.

5. La domanda non può essere presentata, a pena d'inammissibilità dell'intera domanda - per più di quattro uffici giudiziari, anche collocati in diversi distretti - da riportare secondo un ordine di preferenza, tra quelli di cui all'allegato I al presente decreto.

6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto previsto dal presente decreto è inammissibile.

7. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono sottoposte a verifica a norma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Il periodo di perfezionamento è interrotto dall'amministrazione nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3. Il periodo di perfezionamento è interrotto anche quando risulta che i predetti requisiti non sussistevano al momento della domanda.

Art. 5.

Criteri di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria, è attribuita priorità, nell'ordine:

a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari del distretto interessato;

b) alla minore età anagrafica;

c) all'essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Art. 6.

Approvazione della graduatoria

1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma ed approva la graduatoria relativamente a ciascun Distretto di Corte d'appello ed all'interno di questo ad ogni Tribunale.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area web di cui all'articolo 4, comma 1, ed è trasmessa alle Corti di appello per l'inoltro agli uffici interessati.

Art. 7.

Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo

1. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria si presentano, a pena di decadenza, innanzi all'ufficio giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo di cui al comma 2.

2. Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della sottoscrizione di un progetto formativo predisposto dal capo dell'ufficio, in conformità alle linee generali adottate dal Direttore generale del personale e della formazione. In sede di elaborazione del progetto formativo si tiene conto dell'esperienza formativa maturata nell'ambito del periodo di perfezionamento svolto a norma dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011.

3. Le linee generali di cui al comma 2 devono indicare, tra l'altro, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del periodo di perfezionamento. In ogni caso, coloro che svolgono il periodo di perfezionamento sono adibiti, in via prioritaria, a supporto dei servizi di cancelleria.

4. Il progetto formativo è elaborato secondo il modello standard predisposto, in conformità alle linee generali di cui al comma 2, dal Direttore generale del personale e della formazione e comunicato ai capi degli uffici giudiziari di cui all'allegato I.

5. I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi assicurano l'affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze e le abilità necessarie per svolgere un'utile attività di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare riferimento all'ufficio del processo.

6. Il periodo di perfezionamento può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta motivata del dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inidoneità fisica o psichica che impedisce lo svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero in ogni caso di grave negligenza.

7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia, né determina l'insorgenza di obblighi previdenziali. Pertanto, tale personale non potrà in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, né essere utilizzato in attività connesse alle funzioni giudiziarie.

Art. 8.

Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del relativo esito

1. Il capo dell'ufficio o un magistrato da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento, anche ai fini di cui all'articolo 21-*ter*, comma 1-*quater*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Art. 9.

Borse di studio

1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 4, è attribuita una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-*ter*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 "Spese relative ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari" - Missione 6 Giustizia U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di perfezionamento svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita.

3. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.

Art. 10.

Comunicazioni

1. All'atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, ove potrà ricevere tutte le comunicazioni relative al presente decreto.

Art. 11.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali sarà individuato dal Direttore generale del personale e della formazione.

Art. 12.

Posti non assegnati

1. I posti di cui all'allegato I che non vengano assegnati all'esito della procedura di selezione di cui al presente decreto costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto.

Art. 13.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Di tale pubblicazione è immediatamente dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro della giustizia: ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2709

ALLEGATO *I*

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
ANCONA	CORTE D'APPELLO	**ANCONA**	4
ANCONA	TRIBUNALE	**ANCONA**	14
ANCONA	TRIBUNALE	**ASCOLI PICENO**	
ANCONA	TRIBUNALE	**FERMO**	9
ANCONA	TRIBUNALE	**MACERATA**	4
ANCONA	TRIBUNALE	**PESARO**	10
ANCONA	TRIBUNALE	**URBINO**	4
ANCONA Totale			45
BARI	CORTE D'APPELLO	**BARI**	10
BARI	TRIBUNALE	**BARI**	24
BARI	TRIBUNALE	**FOGGIA**	20
BARI	TRIBUNALE	**TRANI**	
BARI Totale			54
BOLOGNA	CORTE D'APPELLO	**BOLOGNA**	18
BOLOGNA	TRIBUNALE	**BOLOGNA**	34
BOLOGNA	TRIBUNALE	**FERRARA**	
BOLOGNA	TRIBUNALE	**FORLI'**	7
BOLOGNA	TRIBUNALE	**MODENA**	
BOLOGNA	TRIBUNALE	**PARMA**	5
BOLOGNA	TRIBUNALE	**PIACENZA**	3
BOLOGNA	TRIBUNALE	**RAVENNA**	10
BOLOGNA	TRIBUNALE	**REGGIO EMILIA**	7
BOLOGNA	TRIBUNALE	**RIMINI**	10
BOLOGNA Totale			94
BOLZANO	SEZIONE DISTACCATA di CORTE D'/	**BOLZANO/BOZEN**	2
BOLZANO	TRIBUNALE	**BOLZANO/BOZEN**	25
BOLZANO Totale			27
BRESCIA	TRIBUNALE	**BERGAMO**	27
BRESCIA	CORTE D'APPELLO	**BRESCIA**	14
BRESCIA	TRIBUNALE	**BRESCIA**	15
BRESCIA	TRIBUNALE	**CREMONA**	7

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
BRESCIA	TRIBUNALE	**MANTOVA**	
BRESCIA Totale			63
CAGLIARI	CORTE D'APPELLO	**CAGLIARI**	
CAGLIARI	TRIBUNALE	**CAGLIARI**	2
CAGLIARI	TRIBUNALE	**LANUSEI**	0
CAGLIARI	TRIBUNALE	**ORISTANO**	
CAGLIARI Totale			2
CALTANISSETTA	CORTE D'APPELLO	**CALTANISSETTA**	1
CALTANISSETTA	TRIBUNALE	**CALTANISSETTA**	1
CALTANISSETTA	TRIBUNALE	**ENNA**	
CALTANISSETTA	TRIBUNALE	**GELA**	4
CALTANISSETTA Totale			6
CAMPOBASSO	CORTE D'APPELLO	**CAMPOBASSO**	2
CAMPOBASSO	TRIBUNALE	**CAMPOBASSO**	5
CAMPOBASSO	TRIBUNALE	**ISERNIA**	1
CAMPOBASSO	TRIBUNALE	**LARINO**	0
CAMPOBASSO Totale			8
CATANIA	TRIBUNALE	**CALTAGIRONE**	0
CATANIA	CORTE D'APPELLO	**CATANIA**	9
CATANIA	TRIBUNALE	**CATANIA**	15
CATANIA	TRIBUNALE	**RAGUSA**	1
CATANIA	TRIBUNALE	**SIRACUSA**	
CATANIA Totale			25
CATANZARO	TRIBUNALE	**CASTROVILLARI**	
CATANZARO	CORTE D'APPELLO	**CATANZARO**	2
CATANZARO	TRIBUNALE	**CATANZARO**	0
CATANZARO	TRIBUNALE	**COSENZA**	
CATANZARO	TRIBUNALE	**CROTONE**	1
CATANZARO	TRIBUNALE	**LAMEZIA TERME**	
CATANZARO	TRIBUNALE	**PAOLA**	2

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
CATANZARO	TRIBUNALE	**VIBO VALENTIA**	6
CATANZARO Totale			11
FIRENZE	TRIBUNALE	**AREZZO**	5
FIRENZE	CORTE D'APPELLO	**FIRENZE**	10
FIRENZE	TRIBUNALE	**FIRENZE**	26
FIRENZE	TRIBUNALE	**GROSSETO**	3
FIRENZE	TRIBUNALE	**LIVORNO**	10
FIRENZE	TRIBUNALE	**LUCCA**	1
FIRENZE	TRIBUNALE	**PISA**	3
FIRENZE	TRIBUNALE	**PISTOIA**	13
FIRENZE	TRIBUNALE	**PRATO**	13
FIRENZE	TRIBUNALE	**SIENA**	12
FIRENZE Totale			96
GENOVA	CORTE D'APPELLO	**GENOVA**	7
GENOVA	TRIBUNALE	**GENOVA**	33
GENOVA	TRIBUNALE	**IMPERIA**	10
GENOVA	TRIBUNALE	**LA SPEZIA**	0
GENOVA	TRIBUNALE	**MASSA**	7
GENOVA	TRIBUNALE	**SAVONA**	6
GENOVA Totale			63
L'AQUILA	TRIBUNALE	**AVEZZANO**	4
L'AQUILA	TRIBUNALE	**CHIETI**	
L'AQUILA	TRIBUNALE	**LANCIANO**	
L'AQUILA	CORTE D'APPELLO	**L'AQUILA**	
L'AQUILA	TRIBUNALE	**L'AQUILA**	5
L'AQUILA	TRIBUNALE	**PESCARA**	
L'AQUILA	TRIBUNALE	**SULMONA**	6
L'AQUILA	TRIBUNALE	**TERAMO**	
L'AQUILA	TRIBUNALE	**VASTO**	
L'AQUILA Totale			15

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
LECCE	TRIBUNALE	**BRINDISI**	
LECCE	CORTE D'APPELLO	**LECCE**	
LECCE	TRIBUNALE	**LECCE**	
LECCE Totale			0
MESSINA	TRIBUNALE	**BARCELLONA POZZO DI GOTTO**	4
MESSINA	CORTE D'APPELLO	**MESSINA**	
MESSINA	TRIBUNALE	**MESSINA**	3
MESSINA	TRIBUNALE	**PATTI**	4
MESSINA Totale			11
MILANO	TRIBUNALE	**BUSTO ARSIZIO**	21
MILANO	TRIBUNALE	**COMO**	10
MILANO	TRIBUNALE	**LECCO**	9
MILANO	TRIBUNALE	**LODI**	15
MILANO	CORTE D'APPELLO	**MILANO**	39
MILANO	TRIBUNALE	**MILANO**	124
MILANO	TRIBUNALE	**MONZA**	26
MILANO	TRIBUNALE	**PAVIA**	18
MILANO	TRIBUNALE	**SONDRIO**	
MILANO	TRIBUNALE	**VARESE**	10
MILANO Totale			272
NAPOLI	TRIBUNALE	**AVELLINO**	14
NAPOLI	TRIBUNALE	**BENEVENTO**	8
NAPOLI	CORTE D'APPELLO	**NAPOLI**	18
NAPOLI	TRIBUNALE	**NAPOLI**	41
NAPOLI	TRIBUNALE	**NAPOLI NORD**	9
NAPOLI	TRIBUNALE	**NOLA**	10
NAPOLI	TRIBUNALE	**SANTA MARIA CAPUA VETERE**	18
NAPOLI	TRIBUNALE	**TORRE ANNUNZIATA**	0
NAPOLI Totale			118
PALERMO	TRIBUNALE	**AGRIGENTO**	0

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
PALERMO	TRIBUNALE	MARSALA	9
PALERMO	CORTE D'APPELLO	PALERMO	
PALERMO	TRIBUNALE	PALERMO	43
PALERMO	TRIBUNALE	SCIACCA	
PALERMO	TRIBUNALE	TERMINI IMERESE	
PALERMO	TRIBUNALE	TRAPANI	
PALERMO Totale			52
PERUGIA	CORTE D'APPELLO	PERUGIA	0
PERUGIA	TRIBUNALE	PERUGIA	17
PERUGIA	TRIBUNALE	SPOLETO	2
PERUGIA	TRIBUNALE	TERNI	7
PERUGIA Totale			26
POTENZA	TRIBUNALE	LAGONEGRO	4
POTENZA	TRIBUNALE	MATERA	
POTENZA	CORTE D'APPELLO	POTENZA	7
POTENZA	TRIBUNALE	POTENZA	
POTENZA Totale			11
REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	LOCRI	6
REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	PALMI	5
REGGIO CALABRIA	CORTE D'APPELLO	REGGIO CALABRIA	1
REGGIO CALABRIA	TRIBUNALE	REGGIO CALABRIA	0
REGGIO CALABRIA Totale			12
ROMA	TRIBUNALE	CASSINO	7
ROMA	TRIBUNALE	CIVITAVECCHIA	6
ROMA	TRIBUNALE	FROSINONE	8
ROMA	TRIBUNALE	LATINA	12
ROMA	TRIBUNALE	RIETI	7
ROMA	CORTE D'APPELLO	ROMA	35
ROMA	TRIBUNALE	ROMA	97
ROMA	TRIBUNALE	TIVOLI	8

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
ROMA	TRIBUNALE	**VELLETRI**	12
ROMA	TRIBUNALE	**VITERBO**	5
ROMA Totale			197
SALERNO	TRIBUNALE	**NOCERA INFERIORE**	8
SALERNO	CORTE D'APPELLO	**SALERNO**	12
SALERNO	TRIBUNALE	**SALERNO**	25
SALERNO	TRIBUNALE	**VALLO DELLA LUCANIA**	3
SALERNO Totale			48
SASSARI	TRIBUNALE	**NUORO**	
SASSARI	SEZIONE DISTACCATA di CORTE D'A	**SASSARI**	3
SASSARI	TRIBUNALE	**SASSARI**	
SASSARI	TRIBUNALE	**TEMPIO PAUSANIA**	3
SASSARI Totale			6
TARANTO	SEZIONE DISTACCATA di CORTE D'A	**TARANTO**	3
TARANTO	TRIBUNALE	**TARANTO**	9
TARANTO Totale			12
TORINO	TRIBUNALE	**ALESSANDRIA**	11
TORINO	TRIBUNALE	**AOSTA**	6
TORINO	TRIBUNALE	**ASTI**	7
TORINO	TRIBUNALE	**BIELLA**	9
TORINO	TRIBUNALE	**CUNEO**	2
TORINO	TRIBUNALE	**IVREA**	
TORINO	TRIBUNALE	**NOVARA**	7
TORINO	CORTE D'APPELLO	**TORINO**	10
TORINO	TRIBUNALE	**TORINO**	44
TORINO	TRIBUNALE	**VERBANIA**	2
TORINO	TRIBUNALE	**VERCELLI**	14
TORINO Totale			112
TRENTO	TRIBUNALE	**ROVERETO**	2
TRENTO	CORTE D'APPELLO	**TRENTO**	2

Distretto	Tipo ufficio	Località	numero posti disponibili
TRENTO	TRIBUNALE	**TRENTO**	12
TRENTO Totale			16
TRIESTE	TRIBUNALE	**GORIZIA**	5
TRIESTE	TRIBUNALE	**PORDENONE**	10
TRIESTE	CORTE D'APPELLO	**TRIESTE**	
TRIESTE	TRIBUNALE	**TRIESTE**	9
TRIESTE	TRIBUNALE	**UDINE**	4
TRIESTE Totale			28
VENEZIA	TRIBUNALE	**BELLUNO**	8
VENEZIA	TRIBUNALE	**PADOVA**	9
VENEZIA	TRIBUNALE	**ROVIGO**	3
VENEZIA	TRIBUNALE	**TREVISO**	10
VENEZIA	CORTE D'APPELLO	**VENEZIA**	6
VENEZIA	TRIBUNALE	**VENEZIA**	9
VENEZIA	TRIBUNALE	**VERONA**	19
VENEZIA	TRIBUNALE	**VICENZA**	8
VENEZIA Totale			72
Totale complessivo			**1502**

15A08288

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sancho 163 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto Regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 2015 dall'impresa Aako B.V., con sede legale in 87 Arnhemseweg, 3810 AE Leusden, The Netherlands, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SANCHO 163 EC; contenete le sostanze attive bupirimate e tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Vineto registrato al n. 15740 con D.D. in data 22 ottobre 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Vineto registrato al n. 15740;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 2011 di recepimento della direttiva 201/75/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva bupirimate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanza attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizznzione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'impresa Aako B.V., con sede legale in 87 Arnhemseweg, 3810 AE Leusden, The Netherlands, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SANCHO 163 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50 - 100 - 250 - 500 - 750; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Kollant srl - Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16388.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

SANCHO 163 EC

Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

Composizione

Bupirimate puro 11,6% (= 116 g/l)
Tebuconazolo puro 4,7% (= 47 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a 100,0 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 – Provoca grave irritazione oculare. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene acido propanoico, 2-idrossi-, 2-etilesile estere. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi e il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione/confezionamento:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO);
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Taglie autorizzate: ml 50-100-250-500-750; litri 1-5-10-20

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

SANCHO 163 EC

Fungicida ad azione anti-oidica preventiva, curativa ed eradicante per la difesa della vite da vino e da tavola (Emulsione Concentrata)

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Dopo lo stoccaggio, si consiglia di mescolare prima dell'uso.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.

Se il prodotto è applicato con atomizzatore montato su trattore cabinato, indossare una tuta protettiva durante la fase di miscelazione e carico del prodotto.

Se il prodotto è applicato con pompa a spalla, indossare tuta protettiva e guanti durante la fase di miscelazione e carico del prodotto, mantenendo i guanti e gli indumenti protettivi per tutto il tempo dell'applicazione e indossare robuste calzature.

CARATTERISTICHE

SANCHO 163 EC è un fungicida specifico per il controllo dell'oidio della vite (*Uncinula necator*), contenente bupirimate e tebuconazolo, 2 sostanze attive appartenenti a famiglie chimiche diverse. SANCHO 163 EC possiede azione preventiva, curativa ed eradicante. Infatti, mentre tebuconazolo possiede elevata sistemia e pertanto prolungata azione biologica, bupirimate si diffonde entro la lamina fogliare irrorata, verso l'apice e i margini e, grazie alla sua azione di vapore, **è** in grado di fornire un'elevata protezione ed una azione curativa sul grappolo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Vite da vino e vite da tavola: impiegare SANCHO 163 EC alla dose di **1,5 – 2 l/ha** a partire dallo stadio di quattro foglie. Ripetere le applicazioni mantenendo un intervallo pari a 8-10 giorni, adottando l'intervallo più breve in presenza di condizioni favorevoli alla malattia.

Non entrare nell'area trattata prima che la coltura non risulti perfettamente asciutta.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto applicato da solo e alle dosi indicate nella presente etichetta non ha mai causato danni ai diversi vitigni sin qui saggiati.

Nel caso di applicazioni in miscela si consiglia di effettuare prove preliminari con altri prodotti fitosanitari e si raccomanda l'agitazione continua della miscela ed il suo immediato utilizzo.

INDICAZIONI AGRONOMICHE

Per evitare l'insorgenza di fenomeni di resistenza si consiglia di impiegare il prodotto in modo preventivo, alle condizioni riportate in etichetta, fino ad un massimo di 3 applicazioni all'anno. Alternare prodotti con differenti modalità d'azione.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 14 giorni.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

7 LUG. 2015

SANCHO 163 EC

Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

Composizione

Bupirimate puro 11,6% (= 116 g/l)
Tebuconazolo puro 4,7% (= 47 g/l)
Emulsionanti, diluenti, bagnanti q.b.a 100,0 g

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 – Provoca grave irritazione oculare. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 – Contiene acido propanoico, 2-idrossi-, 2-etilesile estere. Può provocare una reazione allergica. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi e il viso. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9 24121 Bergamo

Stabilimento di produzione/confezionamento:
SIPCAM Spa – Salerano sul Lambro (LO);
I.R.C.A. Service SpA - 54040 Fornovo S. Giovanni (BG)
Kollant Srl - Vigonovo (VE)

Taglie autorizzate: ml 50-100

Partita n.: vedere margine dell'etichetta.

SANCHO 163 EC

Fungicida ad azione anti-oidica preventiva, curativa ed eradicante per la difesa della vite da vino e da tavola
(Emulsione Concentrata)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..." - 7 LUG. 2015

15A08100

DECRETO 7 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zebra 320 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 15 maggio 2015 dall'impresa Aako B.V., con sede legale in 3830 Ae Leusden - Olanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZEBRA 320 SC, contenente le sostanze attive azoxystrobin e tebuconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Custodia registrato al n. 15232 con D.D. in data 22 febbraio 2013, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 aprile 2015, dell'Impresa Adama Cels*ius* Curaçao Branch, con sede legale in Pos Cabai Office Park, Unit 13, Curacao (Antille Olandesi);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Custodia registrato al n. 15232;

- esiste legittimo accordo tra l'Impresa Aako BV e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 1 luglio 2008 in attuazione della direttiva 98/47/CE della Commissione del 25 giugno 1998;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di modifica della scadenza d'inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il decreto del 18 marzo 2011 di rinnovo dell'inclusione della sostanza attiva azoxystorbin, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2021 in attuazione della direttiva 2010/55/UE della Commissione del 20 agosto 2010;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva azoxystorbin, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva tebuconazolo in questione è ora considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'impresa Aako B.V., con sede legale in 3830 Ae Leusden - Olanda, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZEBRA 320 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Sipcam SpA – Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16398.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 7 luglio 2015

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ZEBRA 320 SC
Registrazione Ministero della Salute n. ... del ...

Composizione:
100 ml di prodotto contengono:
Azoxystrobin puro 11,03 g (=120 g/l)
Tebuconazolo puro 18,4 g (=200 g/l)
coformulanti q.b.a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H302 – Nocivo se ingerito. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 – Contiene 1,2 benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P201 – Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi e il viso. P501 - Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ATTENZIONE

AAKO B.V.
87 Arnhemseweg, 3810AE Leusden, The Netherlands
Rappresentata in Italia da
AAKO Italia S.r.l.
Via Masone, 9 24121 Bergamo
Tel. 0039 035 21 75 66

Stabilimento di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Contenuto: 1 – 5 – 10 - 20 l

Partita n° vedi timbro

ZEBRA 320 SC

FUNGICIDA FOGLIARE SISTEMICO PER IL CONTROLLO DELLE PATOLOGIE DI CEREALI, VITE E ORTICOLE (IN SERRA)
(sospensione concentrata)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
In caso di applicazioni in pieno campo, per proteggere gli organismi acquatici non applicare in una fascia vegetata di:
- 5 m per cereali primaverili in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 10 m in terreni con pendenza superiore al 4%;
- 10 m, per cereali invernali in terreni con pendenza inferiore al 4% e di 20 m in terreni con pendenza superiore al 4%.
- 10 m in caso di applicazioni su vite.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
In caso di applicazione del prodotto con:
- specifica attrezzatura (barra irroratrice/atomizzatore), durante la preparazione della miscela, il caricamento e l'applicazione munirsi di guanti in gomma, indumenti protettivi e robuste calzature.
- mediante pompa a spalla munirsi di guanti in gomma e tuta protettiva durante le fasi di preparazione, caricamento e applicazione.
- in serra munirsi di guanti in gomme durante la preparazione della miscela e il caricamento del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
AZOXYSTROBIN 12% e TEBUCONAZOLO 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
AZOXYSTROBIN: terapia sintomatica
TEBUCONAZOLO: terapia sintomatica
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
ZEBRA 320 SC è un fungicida fogliare translaminare e sistemico. ZEBRA 320 SC esplica attività protettiva, curativa ed eradicante. Il prodotto contiene azoxystrobin e tebuconazolo, molecole che appartengono a due diverse famiglie chimiche (strobilurine e triazoli), con diverso meccanismo d'azione. ZEBRA 320 SC è indicato per il controllo delle principali patologie del grano, per l'oidio delle colture orticole e della vite: entrambe le sostanze attive contenute esplicano una spiccata azione anti-oidica e tebuconazolo esercita una azione di controllo delle fusariosi nei cereali.

MODALITA' D'IMPIEGO
ZEBRA 320 SC va utilizzato preventivamente. Si consiglia di utilizzare ZEBRA 320 SC nei periodi critici di sviluppo delle patologie delle colture. Si consiglia l'impiego di ZEBRA 320 SC in un programma di difesa che preveda l'alternanza delle sostanze attive con diverso meccanismo d'azione. In caso di elevata pressione delle malattie, impiegare la dose/ha più elevata indicata.

DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO
Si consiglia di fare riferimento alle dosi/ha.

Coltura	Patogeno	Dosi di impiego (l pf/ha)	Volumi d'acqua (l/ha)	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	N° max applicazioni /anno
Grano tenero e duro, Triticale	Fusariosi (*Fusarium* spp.); Oidio (*Erysiphe* spp.); Ruggini (*Puccinia* spp.); Septoria (*Septoria* spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
Orzo	Oidio (*Erysiphe* spp.); Ruggini (*Puccinia* spp.); Rincosporiosi (*Rhynchosporium* spp.); Elmintosporiosi (*Pyrenophora* spp.)	1 – 1,25	100-500	14 – 21	2
Cetriolo, Zucchino (Uso in serra)	Oidio (*Sphaerotheca* spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 – 1	500-1000	10 – 14	3
Melone (uso in serra)	Oidio (*Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
Pomodoro Melanzana (uso in serra)	Oidio (*Leveillula taurica*, *Sphaerotheca* spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	3
Peperone (uso in serra)	Oidio (*Leveillula taurica*, Sphaerotheca spp., *Erysiphe* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2
Aglio, Cipolla (uso in serra)	Ruggini (*Puccinia* spp.)	0,5 - 1	500-1000	10 – 14	2
Vite*	Oidio (*Uncicola necator*)	0,75	500-1000	10-14	2

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."
7 LUG. 2015

* dalle fasi iniziali di sviluppo vegetativo fino a pre-chiusura grappolo.

FITOTOSSICITA'
ZEBRA 320 SC, applicato da solo, non ha causato alcun sintomo di fitotossicità sulle diverse varietà testate.

AVVERTENZA
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA

Coltura	Numero giorni
Grano tenero e duro, Triticale, Orzo	35
Cetriolo, Zucchino	3
Melone	7
Pomodoro, Melanzana, Peperone	3
Aglio, Cipolla	21
Vite	21

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

7 LUG. 2015

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..."

15A08101

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 giugno 2015.

Disposizioni in merito alla sottoposizione dei progetti alla valutazione tecnico - economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL MINISTRO

Visto l'art. 11, comma 5-*bis*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale dispone che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p. a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare gli articoli 127, commi 1, 3, 5, e 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

Visto il proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, ed in particolare l'art. 1, il quale, in attuazione del citato comma 5-*bis* dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, dispone che i progetti preliminari, definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il proprio decreto 21 luglio 2009, n. 622, il quale all'art. 1 dispone che «All'art. 1 del proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, dopo le parole «, sono sottoposti,» sono aggiunte le seguenti parole "ove le società ne facciano richiesta"»;

Considerato che, nell'ambito delle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie, l'attività di ordine tecnico, volta all'esame e alla risoluzione di problemi tecnici specialistici, implica l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico;

Ritenuto, pertanto, per motivi di garanzia dell'interesse pubblico, di dover disporre che i progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, siano sottoposti alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale supremo Organo di consulenza tecnica dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti definitivi e le perizie di variante e suppletive, d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro, relativi alle opere di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

1. Qualora i progetti e le perizie di variante e suppletive, di importo complessivo inferiore a 25 milioni di euro presentino elementi di particolare rilevanza, il concedente di ANAS S.p.A. e delle altre Concessionarie autostradali può chiedere la valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio, ai sensi dell'art. 161, comma 6 e dell'art. 127 comma 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità di cui al successivo art. 163, comma 2, lettera *c)*.

Il decreto ministeriale n. 399 del 12 maggio 2009 e il decreto ministeriale n. 622 del 21 luglio 2009 sono sostituiti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2015
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
Registro n. 1, foglio n. 2714

15A08226

DECRETO 29 settembre 2015.

Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

IL MINISTRO

Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

Visto l'art. 1, comma 151, della citata legge n. 190 del 2014 che dispone che, a valere sulla quota riservata all'incentivazione di progetti di investimento nel settore, una quota parte non superiore al 20 per cento delle risorse medesime è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 che in applicazione del citato art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 n. 283 che, al fine di garantire una congrua misura delle deduzioni forfetarie di spese non documentate, tenuto conto delle difficoltà in cui versa il settore ed in particolare le imprese artigiane, ha incrementato le risorse destinate alla copertura delle deduzioni forfetarie stesse e, per il corrente anno 2015, ha rimodulato la ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile 2015, n. 130;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)* del citato decreto interministeriale n. 130 del 2015, come modificato dal decreto ministeriale 6 agosto 2015, n. 283, che ha destinato 15 milioni di euro per l'anno 2015 per investimenti finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, rinviando ad apposito decreto, da adottarsi da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalità di erogazione di dette risorse, nonché gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e 36 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista tecnico ed ambientale;

Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", che prevede l'onere per i destinatari degli aiuti di dichiarare di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato e che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Valutata l'utilità di garantire l'incentivazione all'acquisto di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e biometano, onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili e nelle più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente, in continuità con la misura prevista per l'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto opportuno incentivare, per le piccole e medie imprese, l'acquisizione di semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e a diversificare la produzione massimizzando l'utilizzo delle modalità di trasporto alternative al trasporto stradale, nonché incentivare l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto intermodale, ovvero container e casse mobili, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di semirimorchi dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori atti a ridurre i consumi può essere diretta a tutte le imprese e non solo alle piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto maggiormente rappresentative;

Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità n. 15616 del 6 agosto 2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2015, nel limite di spesa pari a 15 milioni di euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come modificato dal decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore nei limiti e secondo le modalità di cui al presente decreto.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:

a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;

b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;

c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto, così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018, pena la revoca del contributo erogato.

Art. 2.

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ultimati entro il 31 marzo 2016.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di:

a) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) automezzi industriali pesanti a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in euro 13.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *b)* del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 6.000 per ogni semirimorchio;

b) le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento del costo di un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto, di cui deve essere dotato il semirimorchio. Nel caso in cui il veicolo sia dotato di più di un dispositivo, si prende in considerazione quello di costo superiore.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera *c)* del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili, intesi quali unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore. Il contributo viene determinato nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo del contributo unitario pari a euro 2.000.

5. Le intensità di aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, del:

a) 10 per cento, per le acquisizione di cui al comma 2, in caso di piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) 15 per cento, per le acquisizioni di cui ai commi 3 e 4 effettuate da piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui alla normativa europea di riferimento, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal file gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In caso di acquisizione dei veicoli di cui all'art. 2, comma 2, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da emanarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 4.

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. Le modalità di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2015

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3278

———

ALLEGATO *1*

Allegato tecnico

Articolo 2, commi 3 e 4

Elenco dei dispositivi tecnici innovativi rilevanti ai fini dell'ammissibilità dei contributi per l'acquisizione di semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario, rispondenti alla normativa UIC 596-5, e per il trasporto combinato marittimo, dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

1) spoiler laterali e/o appendici aerodinamiche posteriori ammesse dal Reg. UE n. 1230/2012

2) sospensioni a controllo elettronico con sistemi intelligenti di distribuzione del carico sugli assali

3) Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 Kg/t dotati di *Tyre Pressure Monitoring System* (TPMS)

4) Telematica indipendente collegata al sistema denominato EBS (*Electronic Braking System*), in grado di valutare l'efficienza dell'utilizzo dei semirimorchi e lo stile di guida e di frenata del veicolo.

15A08185

DECRETO 21 ottobre 2015.

Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 che in applicazione del summenzionato art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;

Visto altresì il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata con il citato decreto 29 aprile 2015;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le modalità di erogazione delle risorse, pari a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015, all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che dispone che con decreto dirigenziale sono disciplinate le modalità di dimostrazione dei requisiti di ammissibilità ai contributi nonché le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici;

Ritenuto quindi di dover dettare le istruzioni operative al fine di consentire agli interessati la predisposizione delle istanze di ammissione ai benefici, fornendo altresì le indicazioni circa la documentazione tecnica e contabile da produrre al fine di fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla base giuridica della presente misura d'aiuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche, che ha, fra l'altro rafforzato la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici, valorizzando i profili di responsabilità dei dirigenti;

Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono soggette ai vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, che consentono l'erogazione di contributi finanziari alle imprese, in assenza di espressa autorizzazione, nei limiti del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 con specifico riferimento alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, alle modalità di dimostrazione dei requisiti previsti dal DM stesso ai fini dell'ammissione ai benefici, al riconoscimento delle maggiorazioni ivi previste all'art. 2, comma 5, nonché agli adempimenti gestionali relativi all'attività istruttoria.

Art. 2.

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

d) codice fiscale;

e) partita IVA;

f) indirizzo di posta elettronica certificata;

g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicità delle domande avverrà sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto a tal fine, le imprese singolarmente o attraverso le loro aggregazioni dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano.

4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

5. Ai fini della proponibilità delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalità indicate negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.

Art. 3.

Modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base giuridica

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonché pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste.

2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale come di seguito specificato:

indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;

nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del contributo in ragione del 40% di tale costo.

3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

documentazione da cui risulti che la consegna del bene è avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.

4. La concessione del contributo è subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, né i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4.

Delle maggiorazioni

1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% per l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma 5, lett. *a)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l'acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (di cui all'art. 2, comma 5, lett. *b)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 5.

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilità, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.

2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovrà dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita con la fattura rilasciata dalla società di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, dimostrarsi la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di anche uno solo di tali documenti comporterà l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

Art. 6.

Attività istruttoria

1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attività istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.

2. Con decreto dirigenziale è nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile.

5. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa.

Art. 7.

Verifiche e controlli

1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonché nei casi previsti dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015

Il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO 1

Modello di domanda da compilare in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano.

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER L'ANNO 2015

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

DOMANDA PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Sezione 1

Dati del soggetto richiedente e dell'impresa

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________________ (Prov. _______)

in data _____/_____ / ______ e residente in ______________________________ (Prov. _______)

Via ______________________________ n. _______ c.a.p.________ nella

qualità di legale rappresentante dell'Impresa di autotrasporto di seguito specificata.

Denominazione dell'impresa ______________________________

con sede in ______________________________ (Prov. _______)

Via ______________________________ n. ________ c.a.p. ________

recapito telefonico _______ / ____________________ Fax. ________ /____________________

e-mail______________________________ **PEC**______________________________

iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose con numero ______________________________

iscritta al **Registro Elettronico Nazionale di cui al Regolamento (CE) 1071/2009**,

al n.______________________________

partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Codice Fiscale ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ con num. ______________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività ______________________________

Coordinate bancarie per l'eventuale accredito del contributo

Istituto di credito______________________________Agenzia______________________________

codice **ABI** ☐☐☐☐☐

codice **CAB** ☐☐☐☐☐

codice **IBAN** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Sezione 2

CHIEDE

che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2015, prot. n. 322.

A tal fine:

DICHIARA

- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti avviati e posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del sopra citato decreto;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;
- di essere a conoscenza che i beni di cui sopra non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre 2018;
- di essere, inoltre, consapevole che è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, all'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.

- **di avere attivato le iniziative e gli investimenti di seguito specificati** (barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):

☐ **A1** acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG.

Numero dei veicoli acquisiti: ☐

Totale della spesa sostenuta €______________________ **(IVA ESCLUSA)**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del contratto (da allegare in copia) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) .

☐ **A2** acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 16 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG.

Numero dei veicoli acquisiti: ☐

Totale della spesa sostenuta €______________________ **(IVA ESCLUSA)**

Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito, targa, data del contratto (da allegare in copia) e relativo costo di acquisizione (IVA esclusa).

☐ **B** Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

Numero dei veicoli acquisiti [________]
Totale della spesa sostenuta [€____________________________ **(IVA ESCLUSA)**]
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni veicolo acquisito (con distinzione fra veicoli IMO e veicoli UIC 596-5), targa, data del contratto (da allegare in copia), relativo costo di acquisizione (IVA esclusa) e tipo di dispositivo innovativo di cui il veicolo stesso risulta dotato, del genere di quelli previsti nell'allegato tecnico.

☐ **C** acquisizione di Unità di Trasporto Intermodale (U.T.I.) standardizzate.
Numero delle U.T.I. acquisite [__________]
Totale della spesa sostenuta [€____________________________**(IVA ESCLUSA) ..**]
Ove ricorra tale tipo di investimento, occorre allegare alla presente domanda un apposito elenco, da predisporre a cura del richiedente, ove siano riportati, per ogni U.T.I. la data del contratto (da allegare in copia) ed il costo di acquisizione (IVA esclusa).

DICHIARA

altresì:

- (barrare la/e casella/e che interessa ed indicare i valori richiesti nei relativi campi):

☐ nei soli casi delle lettere **A1**) e **A2**), che intende avvalersi delle maggiorazioni del 10% a favore delle PMI e a tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e il volume del fatturato.

☐ nei soli casi di cui alle lettere **B), C),** di essere piccola o media impresa ed a tal fine allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e il volume del fatturato.

☐ nei soli casi di cui alle lett. **B), C),** che intende avvalersi della maggiorazione del 15% nel caso l'investimento sia sostenuto da una PMI aderente ad una rete d'imprese. A tal fine allega copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 *ter* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

oppure

☐ nei soli casi di cui alla lettera **B)** dichiarazione sostitutiva di non essere piccola o media impresa e di richiedere pertanto l'incentivazione solo sulla spesa sostenuta per i dispositivi innovativi come da documentazione allegata.

DICHIARA

inoltre:

ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Sezione 3

Documentazione allegata

Allega la documentazione di seguito specificata (a seconda dei casi che ricorrono):

- ☐ Elenchi di cui alla precedente sezione 2, lettere **A1**), **A2**), **B**) e **C**)[1];
- ☐ Dichiarazione del costruttore attestante la sussistenza dei requisiti tecnici previsti per i veicoli di cui ai punti A1 e A2;
- ☐ copia del/dei contratti di acquisto, da cui risulti l'importo del prezzo pattuito e del bene acquisito;
- ☐ Copia della/delle fattura/e quietanzata/e comprovante/i l'intero pagamento del prezzo di acquisizione;
- ☐ copia del contratto di leasing e delle fatture dei canoni pagati;
- ☐ prova dell'avvenuta immatricolazione (ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, presso l'Ufficio motorizzazione civile competente) entro i termini;
- ☐ dichiarazione del costruttore, su carta intestata, attestante la conformità del bene con quanto previsto dalla base giuridica della misura di cui alle lettere **B**) e **C**);
- ☐ Attestazione del costruttore, nei casi di cui alla lettera **B)**, circa l'avvenuta installazione dei dispositivi di cui all'allegato tecnico al decreto;

[1] La trasmissione degli elenchi non sostituisce la trasmissione della documentazione prescritta

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ogni variazione che dovesse intervenire nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto, nonché di ogni altro dato rilevante ai medesimi fini. Dichiara di essere a conoscenza che le conseguenze connesse all'omissione di tali adempimenti non potranno imputarsi all'Amministrazione.

Data………………………

FIRMA
del legale rappresentante dell'impresa di autotrasporto

(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

15A08186

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2015.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Isvea S.r.l., in Poggibonsi, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 130 del 5 giugno 2015 con il quale il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 – Località Fosci è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 2 ottobre 2015 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per le prove Litio e Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito sono stati inseriti i metodi previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio ISVEA S.r.l., ubicato in Poggibonsi (Siena), Via Basilicata 1-3 – Località Fosci, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009 par 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido D-Malico	OIV MA-AS313-12A R2009
Acido sorbico, acido benzoico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcool metilico (metanolo)	OIV MA-AS312-03A R2015
Ammine: Istamina, Tiramina, 2-fenil-etilammina, Putrescina, Cadaverina	OIV-MA-AS315-18 R2009
Arsenico	OIV MA-AS323-01B R2009
Biossido di zolfo: anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV MA-AS323-04B R2009
Caratteristiche cromatiche: intensità e tonalità di colore, assorbanza a 420-520-620 nm	OIV MA-AS2-07B R2009
Carbossimetilcellulosa (CMC)	OIV MA-AS315-22 R2010
Caseina (come allergene), Ovoalbumina (come allergene)	OIV MA-AS315-23 R2012
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Conta Lieviti, Conta Batteri Acetici, Conta Batteri Lattici, Conta Muffe	OIV-MA-AS4-01 R2010 (escluso p.to 3)
Derivati cianici	OIV MA-AS315-06 R2009
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-AS315-03 R2009 par. 2
Esame al microscopio, aspetto del vino e del deposito	DM 12/03/1986 GU SO n°161 14/07/1986 met. II
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-03 R2003
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Ferro	OIV MA-AS322-05A R2009
Lisozima	OIV MA-AS315-14 R2007
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 met. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12 R2006
Rame	OIV MA-AS322-06 R2009

Residui di fitofarmaci: Abamectin, Acephate, Acrinathrin, Alloxydim, Ametoctradin, Amisulbrom, Azinphos ethyl, Azinphos methyl, Azoxystrobin, Benalaxyl, Benomyl, Benthiavalicarb isopropyl, Benzoximate, beta-Cyfluthrin, Bifenazate, Bifenthrin, Boscalid, Bromopropylate, Bromuconazole, Bupirimate, Buprofezin, Carbaryl, Carbendazim, Carbophenothion, Carfentrazone ethyl, Chinomethionat, Chlorantraniliprole, Chlorfenson (chlorfenizon), Chlorpropham, Chlorpyrifos ethyl, Chlorpyrifos methyl, Chlorthiamid, Chlozolinate, Clethodim, Clofentezine, Clothianidin, Cyazofamid, Cycloxydim, Cyflufenamid, Cymoxanil, Cypermetrin, Cyproconazole, Cyprodinil, Deltamethrin, Diazinone, Dichlobenil, Dichlofluanid, Diclobutrazol, Dicloran, Dicofol, Diethofencarb, Difenoconazole, Diflovizadin, Diflubenzuron, Dimethoate, Dimethomorph, Diphenylamine, Diuron, DNOC, Dodine, Emamectin benzoate, Endosulfan sulfate, Esfenvalerate, Ethephon, Ethirimol, Etofenprox, Etoxazole, Famoxadone, Fenamidone, Fenarimol, Fenazaquin, Fenbuconazole, Fenhexamid, Fenothiocarb, Fenoxycarb, Fenpropathrin, Fenpropidin, Fenpyrazamine, Fenpyroximate, Fenson (fenizon), Fenvalerate, Flazasulfuron, Fluazifop butyl, Fluazinam, Flucycloxuron, Fludioxonil, Flufenoxuron, Fluopicolide, Fluopyram, Flusilazole, Folpet, Formetanate hydrochloride, Gibberellic acid, Hexaconazole, Hexythiazox, Imazalil, Imidacloprid, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Isoxaben, Kresoxim methyl, lambda-Cyhalothrin, Lufenuron, Malathion, Mandipropamid, MCPA, Mecoprop, Mepanipyrim, Meptyldinocap, Metalaxyl, Methiocarb, Methomyl, Methoxyfenozide, Metrafenone, Molinate, Monolinuron, Myclobutanil, Nitrothal isopropyl, Oxadiazon, Oxadixyl, Oxyfluorfen, Parathion methyl, Penconazole, Pendimethalin, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Piperonyl butoxide, Pirimicarbp Pirimiphos-methyl, Procymidone, Propamocarb, Propargite, Propiconazole, Propisochlor, Propyzamide, Proquinazid, Pymetrozine, Pyraclostrobin, Pyraflufen-ethyl, Pyrazophos, Pyrethrins, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyrifenox, Pyrimethanil, Quinalphos, Quinoxyfen, Rotenone, Spinosad, Spirodiclofen, Spirotetramat, Spiroxamine, tau-Fluvalinate, Tebuconazole, Tebufenozide, Tebufenpyrad, Teflubenzuron, Terbumeton, Terbutryn, Tetrachlorvinphos,	OIV MA-AS323-08 R2012

Tetraconazole, Tetradifon, Thiacloprid, Thiamethoxam, Thionazin, Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Tralomethrin, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxystrobin, Triflumuron, Valifenalate, Vinclozolin, Zoxamide. (LOQ 10µg/kg)	
Solfati	OIV MA-AS321-05A R2009
Sovrapressione a 20°C	OIV MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B
Titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico volumico potenziale, titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-AS312-01A R2009 met. B + OIV MA-AS311-03 R2003
Zinco	OIV MA-AS322-08 R2009
Zuccheri: Fruttosio, Glucosio, Saccarosio, Glicerolo, Zuccheri totali (glucosio+fruttosio+saccarosio), Zuccheri riduttori (glucosio+fruttosio), Glucosio+Fruttosio	OIV MA-AS311-03 R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A08148

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° ottobre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «MA.GI.CA 6 General Service Società cooperativa a responsabilità limitata sociale in liquidazione», in Ventimiglia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2015, n. 297/2015, con il quale la società cooperativa «MA.GI.CA 6 General Service Società Cooperativa a responsabilità limitata sociale in liquidazione», con sede in Ventimiglia (IM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Marco Prestileo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 5 agosto 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Marco Prestileo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Pasquale Lonero (codice fiscale LNRPQL56M22A662X), nato il 22 agosto 1956 e domiciliato in Milano in via L. Manara n. 5, in sostituzione del dott. Marco Prestileo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08097

DECRETO 1° ottobre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Veneta S.c. a r.l. in liquidazione», in Montegrotto Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.D. del 20 giugno 2013, n. 81/SAA/2013 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Veneta s.c. a r.l. in liquidazione» con sede in Montegrotto Terme (PD) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Vittorio Andriotto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. del 26 luglio 2013, n. 95/SAA/2013 con il quale il dott. Antonio Cavaliere ne è stato nominato commissario liquidatore della sopracitata società cooperativa, in sostituzione del dott. Andrea Vittorio Andriotto, rinunciatario;

Preso atto che, con nota del 22 giugno 2015, il dott. Antonio Cavaliere ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visti gli specifici requisiti professionali risultanti dal *curriculum* del dott. Giuseppe Baldan;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Baldan, nato a Monselice (PD) il 19 maggio 1969 (c.f. BLDGPP69E19F382S), domiciliato a Montegrotto Terme (PD) Corso Terme n. 88, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Veneta s.c. a r.l. in liquidazione», con sede in Montegrotto Terme (PD) (c.f. 04334390285) in sostituzione del dott. Antonio Cavaliere, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A08098

DECRETO 1° ottobre 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Al Pagliarone società cooperativa», in Montecorvino Pugliano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 5 marzo 2015, n. 107, con il quale la società cooperativa «Al Pagliarone Società cooperativa», con sede in Montecorvino Pugliano (SA) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Izzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 luglio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Alessandro Izzo, rinunciatario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Maurizio De Filippo (codice fiscale DFLMRZ68R15C352V), nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968 e domiciliato in Roma, via Filippo Corridoni n. 25 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Alessandro Izzo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A08099

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 ottobre 2015.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. (Ordinanza n. 293).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ed in particolare l'art. 10;

Visti gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti l'unione dei comuni e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita commissione, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;

Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di Protezione civile e dei centri di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 14 gennaio 2008 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Viste le linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC) approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consigli dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 6 luglio 2011 in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che istituisce la commissione tecnica concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico» di cui all'art. 2, comma l, lettera *d)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 1° ottobre 2015;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2014.

2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Al fine di configurare il sistema distribuito per l'interscambio e la condivisione di cui al punto 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio del 2014, citata in premessa, i dati prodotti nell'ambito della presente ordinanza e di quelle relative alle ordinanze precedenti, anche con riferimento al quadro completo delle informazioni sullo stato di avanzamento lavori, sono corredati dai relativi metadati, redatti in maniera conforme agli standard previsti dal repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2011. La commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e il tavolo tecnico di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014 definiscono le modalità per far confluire i suddetti dati nei sistemi informativi territoriali e per renderli disponibili tramite i servizi web standard previsti dalla direttiva europea Inspire (2007/2/CE del 14 marzo 2007) e dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.

Art. 2.

1. La somma disponibile per l'anno 2014 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

a) indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che pos-

sono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche. È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario e un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell'emergenza, eventualmente valutato attraverso l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche e rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all'art. 160-*ter* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica relative alla scelta del contraente;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

d) altri interventi urgenti ed indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della regione, avendo preventivamente sentito i comuni interessati.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con «ag» non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S•ag non inferiore a 0,125 g.

3. I contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

4. I contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

5. Nel caso delle attività produttive di cui al comma precedente, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo di cui all'allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

6. Le regioni attivano per l'annualità 2014, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera *b)*. Possono non attivare i contributi di cui alla lettera *c)* del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 di euro.

7. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata. Le regioni definiscono le modalità di ripartizione del suddetto contributo anche attraverso appositi accordi con le ANCI regionali per il sostegno alle attività dei comuni previste dalla presente ordinanza.

8. I contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale. I criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.

2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Le regioni definiscono il quadro dei fabbisogni ed i programmi di attività per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, sentiti i comuni o le province interessate o le ANCI regionali. I comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, cap. 2368, art. 6.

5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i programmi di attività di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla loro approvazione.

6. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, è effettuato dal tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, composto da un rappresentante per ciascuna regione e provincia autonoma e da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e da tre rappresentanti dell'ANCI. A detti componenti, altresì, non spetta alcun compenso per il rimborso spese di missione, né il gettone di presenza o altro emolumento.

Art. 4.

1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

3. Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

Art. 5.

1. Il finanziamento previsto nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di cui al comma 1.

3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

c) rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla commissione tecnica stessa.

7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. La commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento

della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposito accordo con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, riguardanti l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1 le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla commissione tecnica.

2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonché delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a duecentoquaranta giorni per i comuni e trecento giorni per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni.

3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

4. Le regioni informano la commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

5. Le regioni, entro novanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle analisi di cui all'art. 18, ne danno comunicazione alla commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

6. La commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle analisi di cui all'art. 18, trasmessi dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

7. Le regioni, acquisito il parere della commissione tecnica, approvano gli studi effettuati e certificano che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, nonché le ulteriori clausole contrattuali, redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

Art. 7.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2. Gli studi di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2, qualora siano stati effettuati su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e siano stati certificati, o siano in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e dovranno essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.

4. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, dovranno contemporaneamente essere realizzate le seguenti attività:

a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;

b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;

c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;

d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati;

TABELLA 1

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	€ 11.250,00
2.500 < ab. ≤ 5.000	€ 14.250,00
5.000 < ab. ≤ 10.000	€ 17.250,00
10.000 < ab. ≤ 25.000	€ 20.250,00
25.000 < ab. ≤ 50.000	€ 24.750,00
50.000 < ab. ≤ 100.000	€ 27.750,00
100.000 < ab.	€ 32.250,00

Art. 8.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente regione.

Art. 9.

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

5. Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il miglioramento sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a rafforzamento locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontato economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati al comma 1, lettera *a)* dell'art. 8 e alla rimodulazione del programma, comunicandolo al Dipartimento.

6. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.

7. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1, della presente ordinanza.

Art. 10.

1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;

0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;

$[(380 - 400\ \alpha)/3]\%$ del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.

3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

Art. 11.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

Art. 12.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e per gli interventi di cui alle successive lettere *a)* e *b)* deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;

c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Art. 13.

1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

2. Per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 11. Per tale fattispecie, il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

Art. 14.

1. La ripartizione fra le regioni dei contributi di cui all'art. 12 si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.

3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità, tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'albo pretorio e sul sito web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'albo pretorio.

6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruzione e per il controllo.

7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8. Gli interventi devono iniziare entro trenta giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro duecentosettanta, trecentosessanta o quattrocentocinquanta giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione. Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9. È data facoltà alle regioni di accordare proroghe non superiori ai novanta giorni alle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

9. Nell'allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

10. Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma 6, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria, le economie derivanti rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva.

11. Le regioni possono utilizzare le graduatorie delle annualità precedenti integrate con le richieste di finanziamento presentate a seguito dell'emanazione della presente ordinanza, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo.

12. Al fine di costituire una statistica delle richieste di finanziamento relative agli immobili privati, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria relativa all'annualità in corso.

Art. 15.

1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate e/o assegnate entro ventiquattro mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate sono utilizzate, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 2. Le eventuali economie che si rendessero disponibili a conclusione delle opere previste nel piano degli interventi approvato, rimangono a disposizione della regione per l'annualità successiva, per le medesime lettere *a)*, *b)* e *c)*, comma 1, dell'art. 2 per cui sono stati concessi i contributi.

Art. 16.

1. Per l'annualità 2014 si provvede utilizzando le risorse, pari a 195,600 milioni di euro, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

a) art. 2, comma 1, lettera *a)*: 16 milioni di euro;

b) art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*: 170 milioni di euro;

c) art. 2, comma 1, lettera *d)*: 8,3 milioni di euro;

d) per gli oneri sostenuti da parte del Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.300.000 euro, anche attraverso specifici accordi con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

Art. 17.

1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 50.000 euro, a condizione che siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1 sui comuni, in cui la popolazione costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7, ovvero su almeno il 40% dei comuni di ciascuna regione di cui all'allegato 7. L'utilizzo di tali risorse non richiede cofinanziamento.

3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

4. Le regioni inviano alla commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonché l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

Art. 18.

1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 1, dell'art. 5 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5 determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010 e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto *a)* e gli eventuali elementi critici;

c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

6. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

1. Al fine di avviare l'attività per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, le risorse stanziate per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* vengono anche utilizzate per i comuni di cui all'allegato 8, nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica non certificati nelle modalità di cui all'art. 6.

2. L'entità dei contributi massimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riportata in tabella 1 in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti.

3. I contributi di cui al comma 2 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, sono concessi anche senza cofinanziamento.

4. Le regioni effettuano obbligatoriamente le attività di cui al comma 1 su tutti i comuni ricadenti nel territorio di competenza di cui all'allegato 8, oppure almeno fino alla concorrenza dell'importo complessivo di 100.000 euro.

Art. 20.

1. Le regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18, per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalità di cui all'art. 6. Per realizzare tale analisi vengono concessi i contributi, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, la cui entità è riportata nella tabella 2, determinata in funzione della popolazione del comune.

2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, sono concessi anche senza cofinanziamento.

TABELLA 2

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	€ 3.000,00
2.500 < ab. ≤ 5.000	€ 3.000,00
5.000 < ab. ≤ 10.000	€ 3.000,00
10.000 < ab. ≤ 25.000	€ 3.000,00
25.000 < ab. ≤ 50.000	€ 5.000,00
50.000 < ab. ≤ 100.000	€ 5.000,00
100.000 < ab.	€ 7.000,00

Art. 21.

1. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza, la percentuale dell'importo del cofinanziamento della regione o degli enti locali interessati di cui all'art. 5 può essere ridotto fino al 15% del costo degli studi di microzonazione sismica e contestualmente il contributo statale di cui alla tabella 3 può essere incrementato fino all'85% del costo complessivo, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7. La realizzazione degli studi di microzonazione sismica e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza dovrà essere unitaria e adottata da tutti comuni dell'unione di comuni nelle forme e modalità definite dalla regione di appartenenza, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)* destinate alla microzonazione.

2. La riduzione del contributo di cui al comma 1 può essere attuata per le unioni di comuni in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7.

TABELLA 3

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	€ 12.750,00
2.500 < ab. ≤ 5.000	€ 16.150,00
5.000 < ab. ≤ 10.000	€ 19.550,00
10.000 < ab. ≤ 25.000	€ 22.950,00
25.000 < ab. ≤ 50.000	€ 28.050,00
50.000 < ab. ≤ 100.000	€ 31.450,00
100.000 < ab.	€ 36.550,00

3. Nelle regioni in cui sono state costituite unioni o altre forme associate di comuni, che svolgono l'esercizio delle funzioni di protezione civile in forma associata, l'assegnazione dei fondi viene effettuata prioritariamente all'unione o all'associazione di comuni.

Art. 22.

1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della CLE, hanno la facoltà di sperimentare un programma finalizzato a garantire le condizioni minime per la gestione del sistema di emergenza.

2. Per la sperimentazione del programma le regioni e le province autonome individuano uno o più unioni di comuni e/o comuni non soggetti ad esercizio obbligatorio in forma associata previsto dal comma 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Su ciascuna di tali unioni di comuni e/o comuni le regioni e le province autonome effettuano gli studi di microzonazione sismica unitamente all'analisi della CLE, qualora non ancora effettuati e individuano tre edifici strategici, che assicurino le funzionalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in particolare per:

a) il coordinamento degli interventi, ovvero il coordinamento demandato, in caso di emergenza, all'autorità di competenza territoriale;

b) il soccorso sanitario, ovvero l'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ogni forma di prima assistenza sanitaria;

c) l'intervento operativo, ovvero il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con le autorità locali, delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

3. Al fine di conseguire risultati omogenei nell'individuazione degli edifici di cui al comma 2, necessari alla sperimentazione del programma di cui al comma 1, il tavolo tecnico, di cui all'art. 3, comma 6, supporterà le regioni e le province autonome.

4. Gli studi di microzonazione sismica e le analisi della CLE da effettuare a completamento delle unioni di comuni o per i comuni individuati ai sensi del comma 2, possono essere finanziati senza il cofinanziamento previsto dall'art. 5, secondo gli importi di cui alla tabella 4.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito della risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TABELLA 4

Popolazione	Contributo
Ab. ≤ 2.500	€ 15.000,00
2.500 < ab. ≤ 5.000	€ 19.000,00
5.000 < ab. ≤ 10.000	€ 23.000,00
10.000 < ab. ≤ 25.000	€ 27.000,00
25.000 < ab. ≤ 50.000	€ 33.000,00
50.000 < ab. ≤ 100.000	€ 37.000,00
100.000 < ab.	€ 43.000,00

Art. 23.

1. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i comuni interessati per le attività di cui agli articoli 5, 20 e 21 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile congiuntamente al provvedimento di cui al comma 3, dell'art. 5.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente ordinanza, le regioni attribuiscono a tutti i comuni una classe secondo i criteri riportati nell'allegato 9 prima dell'utilizzazione dei fondi previsti dalla presente ordinanza, indicano per ciascuno dei comuni di cui al comma 1, la classe che verrà attribuita a conclusione delle attività e trasmettono gli elenchi al Dipartimento della protezione civile. I criteri di attribuzione delle classi sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO *1*

OBIETTIVI E CRITERI DEFINITI DALLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

1) potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche;

2) i contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT;

3) per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali);

4) i criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto;

5) nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico;

6) per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico;

7) sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti;

8) ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in cemento armato o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico);

9) i contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo;

10) i costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico);

11) al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

ALLEGATO *2*

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima «ag», così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125 g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determina per ciascun comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli allegati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di «ag» fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

a) si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. La stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati;

b) al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani;

c) i due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale;

d) si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

ALLEGATO *3*

CRITERI DI PRIORITÀ PER INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

TABELLA 1: PUNTEGGI BASE RELATIVI ALLA STRUTTURA ED ALL'EPOCA DI REALIZZAZIONE

Epoca di realizzazione	Struttura in calcestruzzo armato	Struttura in muratura o mista	Struttura in acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore «F» proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali *usi)* e il contributo richiesto di cui all'art. 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

F = K «ag» Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 9, 11, 13, 14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (vedi allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'art. 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

ALLEGATO *4*

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 5

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. XXXX del YYYY

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Schema di richiesta di incentivo

per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c)

data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|

classificato sismico dal[1] |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a

(nome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di[2]:

o	proprietario di edificio singolo
o	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito [3] *(indicare codice fiscale del condominio)*
o	rappresentante della comunione designato all'unanimità [4]

[1] La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell'allegato 7.

[2] Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto

[3] vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio

[4] vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE : IN QUALITÀ DI

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm. , ...) ____

(*eventuale*) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _______________________ IN DATA _________

A ROGITO DEL NOTAIO ____________________________ n. rep.___________ del __________________

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE:

(RAGIONE SOCIALE)____,

CON SEDE LEGALE IN _______________________ VIA ____________________________

CODICE FISCALE________________________

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di[5]:

o	rafforzamento locale	o	demolizione e ricostruzione
o	miglioramento sismico		

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito

Al catasto[6]

o	fabbricati	o	terreni

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

---

[5] Barrare una sola delle tre caselle annerendo il corrispondente cerchietto

[6] Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso

DICHIARA che:

1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna[7] ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna: :

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ([8])	Superfici lorde (mq)
Abitativo	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
Eserc. arte o professione	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
Produttivo[9]	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione[10]:

Tipologia Costruttiva

o	calcestruzzo armato	o	muratura o mista	o	acciaio

Anno di realizzazione[11] |_|_|_|_|

Epoca di realizzazione[12]

o Prima del 1919	o Tra il 1920 ed il 1945	o Tra il 1946 ed il 1961	o Tra il 1962 ed il 1971	o Tra il 1972 ed il 1981	o Tra il 1982 ed il 1984	o Dopo il 1984

3) la superficie lorda coperta complessiva[13] di edificio soggetta ad interventi è di: |_|_|_|_|_|_| mq
4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

---

[7] Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria
[8] numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)
[9] **Per Costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.**

[10] Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto
[11] **Nel caso di edificio interessato da ampliamento non provvisto di giunto tecnico l'epoca di realizzazione è quella della porzione di fabbricato (ampliamento o porzione originaria) con maggiore superficie lorda; l'importo del contributo è determinato con riferimento alla superficie lorda dell'intero edificio, nei modi e nei limiti definiti dall'Ordinanza.**

[12] Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione

[13] Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380[14];
7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

o	Era classificato sismico		o	Non era classificato sismico[15]

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune[16]

o	Si: data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|		o	No o il piano non individua le vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche

o	Si: data e protocollo [17] |_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|		o	No

11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato";

12) (barrare le parti che non interessano e, se del caso, completare):

o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;
o	che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della **presente ordinanza**[18] e sono: o conclusi in data: |_|_| |_|_| |_|_|_|_| o ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda

[14] Art.51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria):* La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

[15] Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20% . La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato 7.

[16] Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

[17] Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2 , 11,13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.

[18] Ossia, alla data **di pubblicazione della** presente Ordinanza. L'inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori.

13) Relativamente alla tipologia di “rafforzamento locale”, che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall’Ordinanza, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.

Firma del richiedente

____

Per quanto sopra dichiarato l’importo massimo dell’incentivo è di [19]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di [20]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|	|_|_|_|_|_|

Il sottoscritto/a ___________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

- allega:
  - a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - b) …..
  - c) …..

Firma del richiedente

____

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

____

[19] L’importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell’edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m^2 nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m^2 nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m^2 nel caso di demolizione e ricostruzione; 2)la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest’ultimo, per le u.i ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€ , per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

[20] Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell’allegato 3 all’ordinanza.

ALLEGATO 5

CONDIZIONI PER L'APPLICABILITÀ DEL RAFFORZAMENTO LOCALE (ASSENZA DI CARENZE GRAVI) - ART. 11, COMMA 2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

altezza non oltre tre piani fuori terra [21];

assenza di pareti portanti in falso;

assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;

assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;

tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009, n. 617, delle norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);

valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;

buone condizioni di conservazione.

b) Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

realizzazione successiva al 1970;

struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;

altezza non oltre quattro piani fuori terra;

forma in pianta relativamente compatta;

assenza di danni strutturali medio-gravi visibili;

tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;

buone condizioni di conservazione.

c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

---

(21) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.

ALLEGATO 6

INDICAZIONI DI MASSIMA PER LA DEFINIZIONE DI EDIFICIO E PER LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - ART. 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.

2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso:

a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;

b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14;

c) l'amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla regione.

3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

4. I contributi sono concessi dalle regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

ALLEGATO *7*

ELENCO DEI COMUNI CON «AG» UGUALE O MAGGIORE
DI 0,125 G E PERIODI DI CLASSIFICAZIONE

(Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

ALLEGATO *8*

ELENCO DEI COMUNI CON STUDI PREGRESSI
DI MICROZONAZIONE SISMICA

(Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).

ALLEGATO *9*

MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE

Ad ogni comune viene attribuita una «classe» in funzione del livello conoscitivo, valutativo e del livello attuativo di alcune attività di mitigazione del rischio sismico, quali la microzonazione sismica, l'analisi della condizione limite per l'emergenza e la valutazione e la programmazione degli interventi. A valle delle fasi riguardanti gli studi di MS di L2/L3 e la valutazione della CLE, ai fini dell'attribuzione della classe, ciascun comune deve effettuare la loro adozione almeno nella pianificazione di emergenza e, se del caso, un aggiornamento della stessa.

Le classi sono cinque (da A ad *E)*, dove E è la classe più bassa e indica «assenza degli studi di microzonazione sismica». La classe D indica la presenza di studi di MS (articolata in D.1 - livello 1, e D.2 - livelli 2 e 3, per differenziare il livello di approfondimento degli studi). La classe C indica la presenza di analisi della CLE. Le singole classi includono i livelli conoscitivi inferiori (per esempio la classe B implica la presenza dei livelli conoscitivi propri di C e *D)*.

La classe B include il livello valutativo. Nel momento in cui è stata effettuata l'analisi della CLE, è possibile valutare la condizione di operatività strutturale del sistema di gestione dell'emergenza, con riferimento ai soli elementi analizzati nell'analisi della CLE stessa. Infine la classe A indica se sono in corso programmi e interventi finalizzati al miglioramento dell'operatività (per esempio interventi finalizzati alla messa in sicurezza di edifici strategici).

Nella tabella 1 viene riportata la casistica delle classi applicabili. Nella figura 1 viene riportato il flusso procedurale di assegnazione della classe.

TABELLA 1 - CLASSI DELLO STATO DI ATTUAZIONE

Classe	**Livello conoscitivo**	**Livello valutativo**	**Livello attuativo**	**Pianificazione di emergenza**
E	Assenza degli studi di microzonazione sismica			
D.1	Studi di Microzonazione sismica L1			Aggiornamento
D.2	Studi di Microzonazione sismica L2/L3			Aggiornamento
C	Analisi della CLE			
B		Valutazione CLE		Aggiornamento
A			Programmi di intervento	

Figura 1 – Sintesi della procedura di assegnazione delle Classi stato di attuazione

15A08183

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2015.

Costituzione di una banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela del settore telefonico (S.I.Mo.I.Tel). (Provvedimento n. 523).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

Esaminata la richiesta presentata da Assotelecomunicazioni (di seguito, ASSTEL) relativa all'istituzione di una banca dati interoperatore contenente informazioni relative alle morosità nel settore della telefonia;

Visti gli esiti della consultazione pubblica indetta con delibera n. 154 del 27 marzo 2014 (reperibile sul sito istituzionale del Garante http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3041680) sullo schema di provvedimento recante "Costituzione di una banca dati dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica";

Viste in particolare le osservazioni pervenute da alcune associazioni di consumatori rappresentative degli interessi degli utenti dei servizi telefonici;

Considerati gli esiti dei successivi incontri, anche di carattere tecnico, intercorsi tra questa Autorità e i rappresentanti delle associazioni dei consumatori, ASSTEL e gli operatori di telefonia che hanno inteso partecipare;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1. Richiesta di ASSTEL.

ASSTEL, quale associazione di categoria che rappresenta le imprese della tecnologia dell'informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, ha rappresentato l'intenzione degli operatori di comunicazione elettronica di "procedere (…) alla sottoscrizione di un accordo interoperatore per l'istituzione di una Banca dati finalizzata alla verifica dell'affidabilità e della puntualità nei pagamenti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica" (c.d. SIT - Sistema Informatico Integrato). Tale banca dati, secondo quanto sostenuto da ASSTEL, permetterebbe agli operatori di settore di condividere le informazioni sui comportamenti debitori, in particolare dei clienti degli operatori telefonici, consentendo all'operatore ricevente di conoscere, in occasione della presentazione di una richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale da parte di un nuovo cliente, eventuali posizioni di indebitamento nei confronti di altri operatori.

Secondo ASSTEL, la costituzione del SIT, resa ancora più urgente dall'intervenuto processo di liberalizzazione avviato in Italia anche nel settore della telefonia, si renderebbe necessaria per assicurare l'ordinato sviluppo del mercato telefonico, attesa l'impossibilità di effettuare verifiche sulle eventuali morosità pregresse. Il perdurare di tale situazione - secondo i dati forniti da ASSTEL - produrrebbe un forte incremento delle perdite registrate dagli operatori, anche in conseguenza delle nuove offerte contrattuali, che propongono forme di contratto "post pagato" associate alla vendita a rate di terminali telefonici e di prodotti "ad alto valore tecnologico e ad alti costi, messi a disposizione della clientela con schemi di pagamento dilazionato"; l'aumento dei comportamenti insolventi, secondo quanto asserito da ASSTEL, rischierebbe di incidere negativamente non solo sugli operatori, ma anche sugli altri utenti che, pur adempiendo regolarmente alle obbligazioni, vedrebbero ridotta o resa meno conveniente la possibilità di accedere a forme di contratto "post pagato".

2. L'istruttoria svolta.

All'esito dell'attività istruttoria relativa alla suddetta istanza, l'Autorità aveva predisposto uno schema di provvedimento che delineava i contorni di un'ipotetica banca dati. Tale provvedimento, con delibera n. 154 del 27 marzo 2014, è stato posto in consultazione pubblica sul sito dell'Autorità. Preso atto della rilevanza e della complessità delle osservazioni ricevute, l'Ufficio ha ritenuto di doversi incontrare con le Parti coinvolte dalle misure prescritte nel provvedimento (associazioni a tutela dei consumatori e operatori telefonici, inclusa ASSTEL quale associazione di categoria), per valutare le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo schema proposto.

Nel corso degli incontri, che hanno avuto luogo tra dicembre 2014 e giugno 2015, è emersa la necessità di una rilevante rivisitazione della natura e delle caratteristiche della banca dati rispetto a quella proposta nello schema di provvedimento oggetto di consultazione. In particolare, le Parti, condividendo l'orientamento espresso negli anni dal Garante circa il pericolo insito nella proliferazione delle cd. black list (sul punto v. paragrafo 3 del presente provvedimento), hanno convenuto di definire diversamente l'ambito soggettivo e oggettivo della banca dati stessa.

3. Quadro normativo ed orientamenti del Garante in materia di "black list".

Nel corso degli anni, il tema della costituzione di banche dati settoriali contenenti dati relativi a inadempimenti o ritardati pagamenti degli utenti ha formato oggetto di valutazione da parte del Garante italiano e del Gruppo di lavoro dei Garanti europei previsto dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE. In particolare, quest'ultimo ha adottato un parere il 3 ottobre 2002 "Documento di lavoro sulle liste nere" (WP65), con il quale, nel rappresentare la necessità di stabilire in questo ambito criteri, indirizzi o direttrici d'intervento comuni tra gli Stati membri, ha evidenziato che per la creazione di tali archivi in specifici settori economici occorre mantenere un equilibrio tra "l'interesse legittimo del responsabile del trattamento di sapere se chi richiede un credito sia registrato per mancati pagamenti" e le conseguenze negative che tale trattamento può comportare per l'interessato (v. cit. Parere WP65, p. 4).

Il processo di liberalizzazione introdotto in Italia con il recepimento di alcune direttive europee ha mutato il quadro in particolare nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia elettrica e del gas (c.d. utilities), che hanno dovuto adattarsi alla nascita di un mercato concorrenziale, che ha reso indispensabile aumentare l'offerta di servizi (specie quelli tecnologicamente più avanzati) e, al contempo, ridurre i prezzi al dettaglio.

Con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di liberalizzazione è stato avviato a livello europeo con il c.d. "pacchetto delle direttive comunitarie del 2002", modificato e integrato a più riprese dal legislatore comunitario (Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE, modificate e integrate dalla Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Direttive 2002/22/CE, 2002/58/CE, modificate dalla Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e dalla Direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e recepito nell'ordinamento italiano con il d.lg. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da ultimo modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.

Il nuovo quadro normativo ha profondamente mutato il settore delle comunicazioni elettroniche, il ruolo rivestito dai relativi operatori ed il rapporto contrattuale che li lega ai propri clienti.

Il descritto processo di liberalizzazione, ha comportato, tuttavia, anche un aumento di morosità intenzionali da parte di chi agisce con la precisa volontà di usufruire dei servizi offerti dagli operatori telefonici, senza procedere ai relativi pagamenti.

In considerazione di ciò, il legislatore ha iniziato ad ammettere la possibilità di costituire banche dati di clienti inadempienti nei settori sopra descritti, ad iniziare da quello del gas e dell'energia elettrica (legge 13 agosto 2010, n. 129, art. 1-*bis* – di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante Misure urgenti in materia di energia).

Successivamente, lo stesso legislatore è intervenuto anche nel settore della telefonia stabilendo che "possono avere accesso" ai Sistemi di informazione creditizia (Sic) anche soggetti diversi da quelli specificamente menzionati dal codice deontologico di settore, tra cui i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di servizi interattivi associati, "di cui al comma 5 dell'art. 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (art. 6-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)".

Al riguardo, l'Autorità pur ribadendo che, in linea di principio, sia opportuno evitare una proliferazione indiscriminata di archivi settoriali nei più diversi ambiti economici, che causerebbe un diffuso e potenzialmente pericoloso trattamento di dati degli interessati, ritiene che, con specifico riferimento alle morosità intenzionali della clientela nel settore della telefonia, possa prevedersi la costituzione di una banca dati. Ciò muovendo dalla considerazione riconosciuta dal legislatore che definisce questo settore "di preminente interesse generale" (art. 3, comma 2, Codice delle comunicazioni elettroniche) e di "pubblica utilità" (legge 14 novembre 1995, n. 481 recante Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); dalla peculiare tipologia dei servizi offerti in tale ambito; dalla natura regolamentata di questo mercato -soprattutto a seguito del descritto processo di liberalizzazione- per il quale è prevista una specifica e rigida normativa comunitaria e nazionale all'interno della quale gli operatori sono tenuti ad operare; dall'attività di controllo e di regolazione effettuata in tali mercati dalle Autorità di settore.

4. Denominazione della banca dati relativa a morosità intenzionali della clientela nel settore telefonico; partecipanti e gestore della banca dati.

Considerato quanto sopra esposto, la banca dati finalizzata alla prevenzione delle morosità intenzionali della clientela titolare di contratti per la fornitura di servizi di telefonia fissa e mobile post-pagata, acquisterà la denominazione di "Sistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia" (di seguito, S.I.Mo.I.Tel.).

Il "gestore" del S.I.Mo.I.Tel. è il soggetto privato titolare del trattamento dei dati personali registrati nel sistema e che lo gestisce stabilendone anche le modalità di funzionamento e di utilizzazione nel rispetto delle misure prescritte dal presente provvedimento.

I "partecipanti" al S.I.Mo.I.Tel. sono esclusivamente operatori di telefonia fissa o mobile, titolari del trattamento dei dati personali degli interessati, raccolti in relazione a rapporti di fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile che, in virtù di un accordo con il gestore della banca dati, partecipano al relativo sistema e possono utilizzare i dati in esso contenuti, obbligandosi a comunicare al gestore i predetti dati in un quadro di reciprocità con gli altri partecipanti.

5. Ambito soggettivo: interessati del trattamento.

Come noto, l'art. 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha apportato significative modifiche alla disciplina del Codice, espungendo dalla nozione di "dato personale" e di "interessato" le persone giuridiche, gli enti e le associazioni (v. art. 4, comma 1, lett. *b)* e *i)* dello stesso Codice). Peraltro, le disposizioni contenute nel capo 1 del titolo X del Codice che riguardano i "contraenti", continuano a trovare applicazione anche alle persone giuridiche, enti ed associazioni (in senso conforme v. anche: provv. 20 settembre, doc. web n. 2094932). Poiché il trattamento dei dati oggetto del presente provvedimento verte sulla medesima platea di soggetti previsti dal citato titolo X, ne consegue che il medesimo provvedimento troverà applicazione anche alle persone giuridiche, enti, associazioni. Si conferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche alle ditte individuali e ai liberi professionisti, in qualità di interessati (v. parere 25 giugno 2015, doc. web n. 4169267; provv. 23 ottobre 2014, doc. web n. 3676822; parere 9 febbraio 2012, doc. web n. 1876517).

6. Finalità, necessita e proporzionalità.

Il trattamento dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. sarà effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per verificare l'eventuale presenza di morosità intenzionali, dovendosi intendere per tali i mancati pagamenti non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del soggetto.

L'accesso al S.I.Mo.I.Tel. sarà consentito al partecipante esclusivamente in caso di formale richiesta di instaurazione di un rapporto contrattuale o di un contratto già in essere per la fornitura di servizi di telefonia. Il trattamento dei dati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei dati e proporzionalità (artt. 3 e 11 del Codice). In particolare, i sistemi informativi e i programmi informatici dovranno essere configurati, sin dall'origine, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo delle informazioni relative agli interessati (art. 3 del Codice); inoltre, i dati personali raccolti dovranno essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. *d)*, del Codice).

7. Informativa.

Al momento della stipula del contratto, il partecipante fornirà all'interessato l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del S.I.Mo.I.Tel. L'informativa, nel descrivere le finalità e modalità del trattamento, dovrà recare, in modo chiaro e preciso, anche le seguenti indicazioni:

− estremi identificativi e caratteristiche del S.I.Mo.I.Tel., quale soggetto cui sono comunicati i dati, denominazione e sede del gestore;

− soggetti partecipanti eventualmente indicati per categoria;

− i tempi di conservazione dei dati.

L'informativa sarà fornita agli interessati individualmente e per iscritto e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, sarà evidenziata e collocata in modo autonomo e unitario in parti distinte da quelle relative ad altre finalità del trattamento effettuato dal medesimo partecipante.

In caso di contratti stipulati telefonicamente o telematicamente, la stessa sarà resa avvalendosi di modalità in grado di consentire la dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di informativa (ad es. registrazione della telefonata).

In ogni caso il testo dell'informativa dovrà essere pubblicato da ciascun partecipante sul proprio sito web.

Il partecipante, inoltre, fornirà l'informativa anche sul trattamento dei dati effettuato dal gestore il quale, a sua volta, renderà una più dettagliata informativa sui medesimi trattamenti attraverso il proprio sito web.

8. Bilanciamento di interessi.

Poiché il sistema che si intende realizzare avrà ad oggetto esclusivamente informazioni negative, si tratta di verificare - per garantirne l'effettiva utilità - se il trattamento dei dati personali degli interessati, ai sensi dell'art. 24 del Codice, possa basarsi su un presupposto equipollente al consenso.

Nonostante i rischi a cui possono essere esposti i diritti degli interessati in ragione della costituzione del S.I.Mo.I.Tel., deve comunque essere considerato che la normativa sulle liberalizzazioni nel settore dei servizi di comunicazione elettronica garantisce ai consumatori la possibilità di transitare con facilità da un operatore all'altro per ottenere servizi migliori a costi più contenuti, sicché lo scambio di informazioni riguardanti gli inadempimenti può risultare assai rilevante per la corretta gestione del rapporto contrattuale, in quanto necessario per valutare e contenere situazioni di morosità intenzionali che, ove non circoscritte, nel lungo periodo, andrebbero ad incidere non solo sugli stessi operatori, ma anche sugli altri interessati, i quali potrebbero essere costretti a sopportare costi ulteriori, altrimenti non dovuti.

Ciò premesso, nel fare applicazione dell'istituto del bilanciamento di interessi di cui all'art. 24, comma 1, lett. *g)*, del Codice, si deve ritenere che il trattamento delle informazioni relative alle morosità intenzionali effettuato nell'ambito del sistema che si intende realizzare, possa essere effettuato anche in assenza del consenso degli interessati, potendosi valutare come prevalente l'interesse -non solo degli operatori, ma anche degli interessati regolarmente adempienti- al corretto funzionamento di un sistema volto a favorire l'esatta gestione dei rapporti contrattuali alle migliori condizioni praticabili sul mercato.

9. Requisiti per l'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel.

L'interessato sarà iscritto nel S.I.Mo.I.Tel. al contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:

− recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;

− importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;

− presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;

− assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;

− assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;

− invio a cura del partecipante all'interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.

Il preavviso sarà inviato con comunicazione scritta tracciabile (a titolo esemplificativo, raccomandata A/R con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata) e comprovante la data e le modalità utilizzate per l'invio.

10. Requisiti e categorie di dati.

Il trattamento effettuato nell'ambito del S.I.Mo.I.Tel. avrà ad oggetto solo le informazioni di carattere negativo connesse all'inadempimento intenzionale dell'interessato verso i partecipanti.

Il trattamento non potrà riguardare dati sensibili e giudiziari, né comportare l'uso di tecniche o di sistemi automatizzati di credit scoring.

Nel S.I.Mo.I.Tel. potranno essere trattate le seguenti categorie di dati, che il gestore indicherà in un elenco reso agevolmente disponibile sul proprio sito, da comunicare anche agli interessati su eventuale loro richiesta:

− dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;

− importo totale della morosità per ogni singolo operatore telefonico;

− data di inizio del contratto;

− data di recesso dal contratto;

− data di inserimento nel S.I.Mo.I.Tel.;

− numero di fatture non pagate;

− partecipante che ha comunicato al S.I.Mo.I.Tel. i dati personali relativi alla morosità intenzionale;

− data e modalità di inoltro del preavviso;

− indicazione esplicita (ad es. con flag su check *box)* alla data di inserimento dei dati dell'interessato nel S.I.Mo.I.Tel., di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.

11. Modalità di raccolta, registrazione dei dati ed esito dell'accesso al S.I.Mo.I.Tel. a cura dei partecipanti.

Il partecipante dovrà adottare idonee procedure di verifica per garantire la correttezza e l'esattezza dei dati comunicati al gestore e risponderà tempestivamente alle richieste di verifica di quest'ultimo, anche a seguito dell'esercizio dei diritti da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice, così da garantire, in tale ultimo caso, il rispetto dei termini previsti dall'art. 146, comma 2, del Codice.

Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione, aggiornamento o modificazione dei dati registrati nel S.I.Mo.I.Tel. dovranno essere effettuate direttamente dal partecipante che li ha comunicati, se tecnicamente possibile, ovvero dal gestore, su richiesta del medesimo partecipante o d'intesa con esso, anche a seguito dell'esercizio dei diritti da parte dell'interessato o in attuazione di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria o dal Garante.

In caso di rifiuto di una richiesta volta ad instaurare un rapporto contrattuale, il partecipante, ove abbia consultato il S.I.Mo.I.Tel., sarà tenuto a comunicare all'interessato tale circostanza.

L'esito dell'interrogazione al S.I.Mo.I.Tel. da parte dei partecipanti avverrà con modalità a "semaforo":

− verde: soggetto non presente nel S.I.Mo.I.Tel.;

− rosso: soggetto presente per segnalazioni di morosità intenzionali effettuate da uno o più operatori.

12. Utilizzazione dei dati.

Il S.I.Mo.I.Tel. sarà accessibile solo da un numero limitato di responsabili e di incaricati del trattamento designati per iscritto dai partecipanti e/o dal gestore del sistema (artt. 4, comma 1, lett. *g)* e *h)*, 29 e 30 del Codice).

Non sarà consentito l'accesso al S.I.Mo.I.Tel. da parte di terzi, fatte salve le richieste provenienti da organi giudiziari e dalle Forze dell'ordine.

13. Esercizio dei diritti da parte degli interessati.

In relazione ai dati personali registrati nel S.I.Mo.I.Tel., gli interessati potranno esercitare i loro diritti secondo le modalità stabilite dagli artt. 7 e ss. del Codice, sia presso i partecipanti che li hanno comunicati, sia presso il gestore.

Nella richiesta con la quale eserciterà i propri diritti, l'interessato dovrà indicare il proprio codice fiscale e/o la partita Iva, al fine di agevolare la ricerca dei dati che lo riguardano.

Il partecipante che risulti destinatario di una richiesta ai sensi dell'art. 7 del Codice riguardo alle informazioni registrate nel S.I.Mo.I.Tel. dovrà fornire riscontro all'interessato nei termini previsti dall'art. 146, commi 2 e 3, del Codice. Ove la richiesta sia rivolta al gestore, anch'esso provvederà nei medesimi termini, consultando, se necessario, il partecipante.

Qualora si rendesse necessario svolgere ulteriori verifiche con il partecipante, il gestore informerà l'interessato di tale circostanza entro quindici giorni, indicando, per la risposta, un nuovo termine, che comunque non sarà superiore a quindici giorni.

14. Tempi di conservazione.

I dati contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. saranno conservati per 36 (trentasei mesi) dalla data di recesso dal contratto in caso di inadempimenti non regolarizzati.

Al termine del periodo deve essere prevista la cancellazione automatica dell' informazione.

Diversamente, la cancellazione del nominativo dell'interessato dal S.I.Mo.I.Tel. avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi nei casi di seguito indicati:

− ricezione da parte del partecipante di una comunicazione inviata dal cliente di regolarizzazione del debito accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento;

− avvenuto pagamento del debito − comprovato dalla registrazione dell'incasso sui sistemi dell'operatore unitamente al successivo abbinamento dell'incasso al nominativo dell'interessato − in mancanza di invio di una comunicazione di regolarizzazione del debito da parte del cliente;

− definizione di un accordo tra le Parti che stabilisca un piano di rientro rateizzato.

15. Misure di sicurezza.

Il gestore e i partecipanti adottano le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali contenuti nel S.I.Mo.I.Tel. in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 31 e ss. del Codice).

La banca dati dovrà essere separata, logicamente e fisicamente, da eventuali altre banche dati del gestore.

Il gestore adotterà adeguate misure di sicurezza al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento del sistema, nonché il controllo degli accessi, secondo le modalità previste dall'Allegato B. al Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Tutti gli accessi al sistema, da parte del gestore e dei partecipanti, saranno registrati e memorizzati per verificarne la legittimità.

Le interrogazioni dovranno sempre riferirsi a singoli interessati e non saranno in nessun caso consentite interrogazioni massive della banca dati da parte dei partecipanti.

Le informazioni così ottenute non potranno essere in alcun modo conservate o memorizzate dai partecipanti per usi successivi.

I partecipanti non potranno creare una propria copia, nemmeno parziale, della banca dati.

16. Notificazione del trattamento.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di notificare al Garante il trattamento dei dati secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 1, lett. *f)*, del Codice.

17. Comunicazioni al Garante.

17.1. Una volta che gli operatori telefonici avranno individuato il soggetto cui affidare - in qualità di autonomo titolare del trattamento - la gestione del S.I.Mo.I.Tel.:

a) comunicheranno all'Autorità gli estremi identificativi e l'ubicazione della banca dati;

b) invieranno all'Autorità, almeno tre mesi prima dell'effettiva messa in opera del sistema, copia dell'accordo che verrà sottoscritto dalle parti per la costituzione della banca dati, al fine di valutarne la conformità alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

17.2. Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di cui alla precedente lett. *b)*, il gestore provvederà ad inviare al Garante l'elenco dei partecipanti che hanno formalizzato la sottoscrizione; parimenti provvederà all'invio al Garante dei nominativi dei successivi eventuali partecipanti.

17.3. Il gestore comunicherà a questa Autorità la messa in opera del S.I.Mo.I.Tel. almeno 15 giorni prima del relativo avvio.

18. Fase di prima applicazione.

18.1. In relazione ai rapporti già pendenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in *Gazzetta Ufficiale* ed entro 60 giorni da tale pubblicazione, ciascun partecipante informerà gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del Codice, attraverso un messaggio breve e in stile colloquiale (inserito sul proprio sito web ed agevolmente accessibile, nonché in luoghi dove i partecipanti esercitano la loro attività, in particolare, con affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli dedicati alla clientela), in ordine al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del S.I.Mo.I.Tel. L'informativa, avrà ad oggetto:

− gli estremi identificativi e le caratteristiche generali del S.I.Mo.I.Tel., quale soggetto cui sono comunicati i dati ed indicazioni della denominazione e della sede del gestore, ove già individuato. Qualora alla data sopra indicata (60 giorni dalla pubblicazione in *G.U.*) il gestore non fosse stato ancora individuato, i partecipanti integreranno l'informativa resa con tale indicazione appena possibile;

− i soggetti partecipanti eventualmente indicati per categoria;

− i tempi di conservazione dei dati;

Il completamento dell'informativa, con tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Codice e da rendere mediante elaborazione di un testo articolato, sarà effettuato, senza oneri per gli interessati, sul sito web di ciascun partecipante.

In relazione ai rapporti contrattuali stipulati successivamente alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, l'informativa sarà fornita agli interessati secondo le modalità individuate al paragrafo 7. del presente provvedimento.

18.2. Decorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i partecipanti potranno iniziare ad inserire nel S.I.Mo.I.Tel. i dati relativi ai clienti i cui contratti sono stati oggetto del recesso di cui al paragrafo 9.

Tutto ciò premesso,
Il Garante:

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)*, del Codice prescrive ai titolari del trattamento (partecipanti e gestore del S.I.Mo.I.Tel.), quali misure necessarie, quelle indicate in motivazione ai paragrafi 7.; da 9. a 12.; 14; 17. e 18.;

2. ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. *g)* del Codice, ritiene che il trattamento dei dati personali nell'ambito del S.I.Mo.I.Tel. possa essere effettuato dai partecipanti e dal gestore della banca dati anche senza il consenso degli interessati, purché nei limiti e alle condizioni indicate in motivazione;

3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Ministero della giustizia–Ufficio pubblicazione leggi e decreti, affinché venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La violazione delle misure prescritte nel presente provvedimento, ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, sarà sanzionata nei termini previsti dall'art. 162, comma 2-*ter*, del Codice.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Presidente:
SORO

Il relatore:
BIANCHI CLERICI

Il segretario generale:
BUSIA

15A08184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Thymoglobuline».

Estratto determina V&A n. 2027/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.2.b) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici, il relativamente al medicinale THYMOGLOBULINE, nelle forme e confezioni:

AIC n. 033177027 - «5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 10 ml

da:

Sito alternativo per l'esecuzione del test di sterilità del prodotto finito, a fini di rilascio:

International Laboratory Services (ILS) - Shardlow Business Park - Shardlow - Derbyshire - Regno Unito (UK) - DE 72 2GD

a:

Sito alternativo per l'esecuzione del test di sterilità del prodotto finito, a fini di rilascio:

Microchem Laboratories (Ireland) Limited T/A - Eurofins Lancaster Laboratories Ireland, - Clogherane - Dungarvan - Waterford - Irlanda (IE)

Titolare AIC: Genzyme Europe B.V. con sede legale e domicilio in Gooimeer, 10, 1411 DD - Naarden (Olanda)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Alter».

Estratto determina V&A n. 2022/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.5.b Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti, B.II.a.3.b.5 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Modifica sostenuta da uno studio sulla bioequivalenza, B.II.a.2.b Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica - Forme farmaceutiche gastroresistenti, a liberazione modificata o prolungata, B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: altra variazione, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova, B.II.f.1.d Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito Modifiche concernenti le condizioni di magazzinaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito, B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Altra variazione, B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), relativamente al medicinale «OMEPRAZOLO ALTER», nelle forme e confezioni:

AIC n. 037176017 - «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilpropilene

AIC n. 037176029 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilpropilene

Modifica della composizione del prodotto finito: Eliminazione di Etilcellulosa dispersione acquosa e aggiunta di Disodio Fosfato diidrato

Modifica delle dimensioni delle capsule

Modifiche nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito (Processo di pellettizzazione)

Modifiche dei controlli in corso di fabbricazione (Fasi di preparazione dei pellets e di preparazione del rivestimento)

Modifiche dei parametri di specifica del prodotto finito (Contenuto di acqua e Impurezze Note)

Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito: «questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione»

Modifica delle dimensioni del lotto del prodotto finito

Modifiche dei metodi analitici di controllo del prodotto finito (titolo e impurezze)

È autorizzata la rettifica dello standard terms e della descrizione della confezione:

AIC n. 037176017

da:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilpropilene

a

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilene

AIC N. 037176029

da:

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilpropilene

a

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in flacone in polietilene

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 - Milano (MI) Italia

Adeguamento standard terms

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata nell'oggetto

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorette».

Estratto determina V&A n. 2026/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzato il seguente grouping di Variazioni: B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati, B.II.d.2.a Modifica della procedura di prova del prodotto finito Modifiche minori di una procedura di prova approvata, B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova, B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante) relativamente al medicinale NICORETTE, nelle forme e confezioni:

AIC n. 025747015 - «2 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme

AIC n. 025747039 - «2 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme

AIC n. 025747243 - «4 mg gomme da masticare medicate» 30 gomme

AIC n. 025747256 - «4 mg gomme da masticare medicate» 105 gomme

<table>
<tr><th colspan="3">DA</th><th colspan="3">A</th></tr>
<tr><td colspan="3">Sostanze correlate
Profilo di impurezze approvato</td><td colspan="3">Sostanze correlate
Introduzione delle impurezze : β-nicotyrine, myosmine e nornicotine</td></tr>
<tr><td colspan="3">Identificazione della Nicotina
Metodo: TLC</td><td colspan="3">Identificazione della Nicotina
Metodo: HPLC/UV</td></tr>
<tr><td colspan="3">Procedure analitiche: Identity test
Metodo approvato</td><td colspan="3">Procedure analitiche: Identity test
Aggiunta del metodo HPLC</td></tr>
<tr><td colspan="3">Procedure analitiche: Identity test
Xylitol</td><td colspan="3">Procedure analitiche: Identity test</td></tr>
<tr><td colspan="3">Giallo di chinolina
Metodo: HPLC
Campione test: 10 µl</td><td colspan="3">Giallo di chinolina (esclusivamente per le confezioni 4mg AIC 025747243 e 025747256)
Metodo: HPLC
Campione test: 3,5 µl</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contenuto di Nicotina e identificazione
Contenuto e identificazione di nicotina in gomme da masticare a base di nicotina mediante HPLC-UV</td><td colspan="3">Contenuto di Nicotina e identificazione
Contenuto e identificazione di nicotina in Nicorette® gomme da masticare, 2mg e 4mg mediante HPLC</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nicotina assay e sostanze correlate
Assay per Nicotina e 6 prodotti di degradazione ad essa correlati in Nicorette chewing gum 2mg e 4mg</td><td colspan="3">Nicotina assay e sostanze correlate
Assay per Nicotina e 5 prodotti di degradazione ad essa correlati in Nicorette chewing gum 2mg e 4mg. Assay per i prodotti di degradazione correlati alla nicotina : acido nicotinico e myosmine in Nicorette chewing gum 2mg e 4mg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Sostanze correlate (rilascio e shelf-life)</td><td colspan="3">Sostanze correlate (rilascio e shelf-life)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nicorette chewing gum 2mg</td><td colspan="3">Nicorette chewing gum 2mg</td></tr>
<tr><td></td><td>Rilascio</td><td>Shelf-life</td><td></td><td>Rilascio</td><td>Shelf-life</td></tr>
<tr><td>Cotinine</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 0,8%</td><td>Cotinine</td><td>≤ 0,2%</td><td>≤ 0,2%</td></tr>
<tr><td>Nicotina cis-n-oxide</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 1,8%</td><td>Nicotina cis-n-oxide</td><td>≤ 0,3%</td><td>≤ 1,5%</td></tr>
<tr><td>Nicotina trans-n-oxide</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 2,5%</td><td>Nicotina trans-n-oxide</td><td>≤ 0,4%</td><td>≤ 2,5%</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>≤ 1,0%</td><td>≤5,0%</td><td>Totale</td><td>≤ 0,7%</td><td>≤ 5,0%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nicorette chewing gum 4mg</td><td colspan="3">Nicorette chewing gum 4mg</td></tr>
<tr><td></td><td>Rilascio</td><td>Shelf-life</td><td></td><td>Rilascio</td><td>Shelf-life</td></tr>
<tr><td>Cotinine</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 0,8%</td><td>Cotinine</td><td>≤ 0,2%</td><td>≤ 0,2%</td></tr>
<tr><td>Nicotina cis-n-oxide</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 1,8%</td><td>Nicotina cis-n-oxide</td><td>≤ 0,3%</td><td>≤ 0,8%</td></tr>
<tr><td>Nicotina trans-n-oxide</td><td>≤ 0,5%</td><td>≤ 2,5%</td><td>Nicotina trans-n-oxide</td><td>≤ 0,4%</td><td>≤ 1,4%</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>≤ 1,0%</td><td>≤ 5,0%</td><td>Totale</td><td>≤ 0,7%</td><td>≤ 3,0%</td></tr>
</table>

Titolare AIC: MCNEIL AB con sede legale e domicilio in Norrbroplatsen 2, SE-251 - 09 Helsingborg-Svezia (Svezia)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nerixia».

Estratto determina V&A n. 2029/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b), Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale «Nerixia», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 035268010 - «25 mg soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 035268022 - «100 mg concentrato per soluzione per infusione» 2 fiale;

DA	A
3.2.S Drug substance ASMF Holder and manufacturing site: Società Italiana Medicinali Scandicci (S.I.M.S.) S.r.l. Località Filarone, 50066 - Reggello (Firenze) Italy	3.2.S Drug substance ASMF Holder and manufacturing site: Società Italiana Medicinali Scandicci (S.I.M.S.) S.r.l. Località Filarone, 50066 - Reggello (Firenze) Italy ASMF Holder: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36 - 56121 Ospedaletto (PI) Italy Manufacturing site: Carbogen AMCIS AG - Neulandweg 5 CH-5502 Hunzenschwil - Switzerland

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - Frazione Ospedaletto - 56121 Pisa (PI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08218

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanocoll».

Estratto determina V&A n. 2023/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.e) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - La modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico, relativamente al medicinale «Nanocoll», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038981015 - «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml,

aggiunta del seguente produttore di sostanza attiva «albumina umana»: Kedrion - Via Provinciale (loc. Bolognana) - 55027 Gallicano (LU), Italia.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. (codice fiscale 01778520302) con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano (MI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08219

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrotec».

Estratto determina V&A n. 2024/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.e) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - La modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico, relativamente al medicinale «Macrotec», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039084013 - «2 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml,

aggiunta del seguente produttore di sostanza attiva «albumina umana»: Kedrion - Via Provinciale (loc. Bolognana) - 55027 Gallicano (LU), Italia.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. (codice fiscale 01778520302) con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maasol».

Estratto determina V&A n. 2025/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzata la seguente variazione di tipo II: B.I.a.1.e) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - La modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico, relativamente al medicinale «Maasol», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039082019 - «1,75 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml,

aggiunta del seguente produttore di sostanza attiva «albumina umana»: Kedrion - Via Provinciale (loc. Bolognana) - 55027 Gallicano (LU) - Italia.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. (codice fiscale 01778520302) con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno, 36 - 20126 Milano (MI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08221

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Farmaplus».

Estratto determina V&A n. 2011/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Mylan Hospital AS (Codice S.I.S. 3735).

Medicinale: VANCOMICINA FARMAPLUS.

Confezione:

A.I.C. n. 042401012 - «500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 500 mg;

A.I.C. n. 042401024 - «1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1000 mg,

è ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C: Mylan S.p.a.;

Codice fiscale: 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08222

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Idroclorotiazide Actavis».

Estratto determina V&A n. 2012/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 2999).

Medicinale: RAMIPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS.

Confezione:

A.I.C. n. 038087019 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087021 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087033 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087045 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087058 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087060 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 42 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087072 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087084 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087096 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087108 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 10 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087110 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 14 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087122 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087134 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 28 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087146 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087159 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 42 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087161 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 50 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087173 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 98 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087185 - «2.5 mg/12.5 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087197 - «5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087209 - «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087211 - «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087223 - «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087235 - «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087247 - «5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087250 - «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087262 - «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087274 - «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister opa-al-pvc/al;

A.I.C. n. 038087286 - «5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087298 - «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087300 - «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087312 - «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087324 - «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087336 - «5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087348 - «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087351 - «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in contenitore pp;

A.I.C. n. 038087363 - «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp;

alla società:

Nuovo titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

codice fiscale: 06058020964.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08223

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Actavis».

Estratto determina V&A n. 2013/2015 del 20 ottobre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 2999).

Medicinale: SUMATRIPTAN ACTAVIS.

Confezione:

AIC n. 038130011 - "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130023 - "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130035 - "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130047 - "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130050 - "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130062 - "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130074 - "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130086 - "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130098 - "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130100 - "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130112 - "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130124 - "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130136 - "50 mg compresse rivestite" 2 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130148 - "50 mg compresse rivestite" 3 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130151 - "50 mg compresse rivestite" 4 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130163 - "50 mg compresse rivestite" 6 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130175 - "50 mg compresse rivestite" 18 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130187 - "50 mg compresse rivestite" 24 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130199 - "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130201 - "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130213 - "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130225 - "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130237 - "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130249 - "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130252 - "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130264 - "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130276 - "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130288 - "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130290 - "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130302 - "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130314 - "100 mg compresse rivestite" 2 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130326 - "100 mg compresse rivestite" 3 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130338 - "100 mg compresse rivestite" 4 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130340 - "100 mg compresse rivestite" 6 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130353 - "100 mg compresse rivestite" 18 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130365 - "100 mg compresse rivestite" 24 compresse in contenitore HDPE

AIC n. 038130377 - "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130389 - "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130391 - "50 mg compresse rivestite" 12 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038130403 - "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 038130415 - "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL

AIC n. 038130427 - "100 mg compresse rivestite" 12 compresse in flacone HDPE

alla società:

Nuovo Titolare A.I.C: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Codice Fiscale 06058020964

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del vecchio titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08224

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Actavis».

Estratto determina V&A n. 2014/2015 del 20 ottobre 2015

Procedura EU n.: DK/H/1389/001-005/II/020.

Medicinale: QUETIAPINA ACTAVIS.

Tipo II: B.I.z

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Union Quimico Farmaceutica S.A. alla versione corrente: Versione EDMF-O/C-1380/10.12 di Ottobre 2012 e successive modifiche.

Titolare AIC: Actavis Group PTC EHF (Codice S.I.S. 2999).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A08225

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-257) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.